

Verbale n. **25**

Seduta pomeridiana del 24 ottobre 2023

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Marina VIT, segue Leopoldo PITALI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.52

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 25^a seduta del Consiglio regionale.

Comunica che non ci sono richieste di congedo per la seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Misure finanziarie multisettoriali" **(8)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, è terminata l'illustrazione degli emendamenti afferenti all'articolo 6, pertanto, dopo aver dichiarato aperto il dibattito sull'articolo e riscontrato che non vi sono richieste di intervento, dà immediatamente la parola all'assessore ANZIL (il quale, nell'ambito di un proprio intervento di replica, tra l'altro, dichiara di non accogliere gli emendamenti 6.1, 6.2.1, 6.4 e 6.17).

Il consigliere PUTTO (*fuori microfono*) prontamente ritira l'emendamento 6.1.

Intervengono quindi, i consiglieri COSOLINI (il quale, anche a nome del consigliere Russo, aggiunge, con l'assenso dei proponenti, la firma all'emendamento 6.6.3), POZZO (il quale ritira l'emendamento 6.17 per trasformarlo in un Ordine del giorno), il Relatore di minoranza CARLI e il consigliere PUTTO (i quali, entrambi, aggiungono, con l'assenso dei proponenti, la firma all'emendamento 6.6.1).

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, motivandone le ragioni, annuncia un voto di astensione su tutti gli emendamenti), MORETUZZO (il quale si astiene sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.6, 6.6.2 e 6.16; si rimette alle valutazioni dell'Aula sugli emendamenti 6.4.1 e 6.7.1; si dice poi favorevole a tutti gli altri emendamenti) e CARLI (il quale ritira l'emendamento 6.2.1; si astiene sugli emendamenti 6.4, 6.6 e 6.16; si dice poi favorevole a tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dice contrario all'emendamento 6.4 e favorevole a tutti gli altri emendamenti), CALLIGARIS, DI BERT e CABIBBO e, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

La consigliera PELLEGRINO aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento 6.10.

L'emendamento 6.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.2.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 6.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.4, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.4.1, 6.5 e 6.6, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Di Bert, l'emendamento 6.6.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2007: favorevoli 44, astenuti 2*).

Gli emendamenti 6.6.2, 6.6.3, 6.7, 6.7.1, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 6.17 è stato precedentemente ritirato.

A questo punto il PRESIDENTE, constatato il malfunzionamento del sistema elettronico di voto, comunica che le prossime votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Gli emendamenti 6.18, 6.19 e 6.19.1, posti in votazione per alzata di mano, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 6.20 è da considerarsi decaduto con l'approvazione dell'emendamento 6.19.1.

Gli emendamenti 6.21 e 6.22, posti in votazione per alzata di mano, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 6, posto in votazione per alzata di mano, nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora all'esame dell'articolo 7, di competenza dell'assessore Rosolen, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Prima del comma 1 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

<< 01. Al comma 2 dell'articolo 30 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) le parole <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, >> sono soppresse.

02. Al comma 2 dell'articolo 30 quater della legge regionale n. 11/2009 le parole <<su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione >> sono soppresse.

03. Al comma 2 dell'articolo 30 sexies della legge regionale n. 11/2009 la lettera g) è sostituita dalla seguente: <<g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.>>.

04. Al comma 6 dell'articolo 30 octies della legge regionale n. 11/2009 le parole << delle Direzioni centrali vigilanti >> sono sostituite dalle parole << della Direzione generale >>.

05. Al comma 1 dell'articolo 30 nonies della legge regionale n. 11/2009 le parole << su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive >> sono soppresse.

06. Al comma 2 dell'articolo 30 undecies della legge regionale n. 11/2009 le parole << d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione >> sono soppresse.

07. Il comma 2 è sostituito del seguente: <<Al comma 7 dell'articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009 le parole <<per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti <<per il tramite della Direzione generale>>.

La norma non comporta oneri finanziari.

B) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

<< 11 bis. All'articolo 26 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il punto è aggiunta la frase << La Regione riconosce e sostiene altresì gli Enti Locali, gli Enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione ed orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo Punti Locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento. >>;

b) al comma 4 dopo la parola << Informagiovani >> sono aggiunte le parole << e dei Punti Locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione ed orientamento dei giovani dell'Unione Europea – Eurodesk”, >>;

c) al comma 4 le parole << Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi. >> sono soppresse;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

<< 6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei Punti Locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione ed orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.

6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90% delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di Euro 5.000,00. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.

6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;

b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;

c) l'aggiornamento (ogni qualvolta si renda necessario) dei recapiti locali (indirizzo della sede aperta al pubblico, numeri di telefono, email, orario di disponibilità degli operatori).

Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione Regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.

I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.

6 septies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo. >>.

11 ter. Per le finalità derivanti da quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 11 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma n. 2 (Giovani) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. >>. (S/16889)

C) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

<< 11 bis. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere, previsti dall'articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sostiene la realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento e di accoglienza a favore degli alunni ricoverati.

11 ter. Gli interventi di cui al comma 11 bis si inseriscono e integrano le azioni previste all'interno del progetto per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1452 del 15 settembre 2023.

11 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione e sanità, è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di cui al comma 11 ter.

11 quinquies. Per le finalità previste dal comma 11 bis è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 7 (Diritto allo studio) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 12. >>. (NI S/68314)

D) Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

<< 11 bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), per l'anno 2023 le domande di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica istituito con la predetta legge regionale,

si presentano a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo Avviso pubblico e fino al 30 novembre 2023. >>.

La norma non comporta oneri finanziari.

E) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

<<11 bis. Il comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è sostituito dal seguente comma: << 21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). >>.

11 ter. Per le finalità previste dal comma 21 della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 11 bis, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 12. >>. (S/68254)

F) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

<<11 bis. Il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è sostituito dal seguente comma: << 59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno. >>.

11 ter. Per le finalità previste dal comma 59 della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 11 bis, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 12. >>. (S/68255)

G) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

<< 11 bis. Il comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è sostituito dal seguente comma: << 64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno. >>.

11 ter. Per le finalità previste dal comma 64 della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 11 bis, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 12. >>. (S/68256)

H) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

<<11 bis. Il comma 69 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è sostituito dal seguente comma: << 69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

11 ter. Per le finalità previste dal comma 69 della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 11 bis, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 12. >>. (S/68257)

l) Al comma 12, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)

=====

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68314/S MISURA INTEGRATIVA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INNOVATIVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA A FAVORE DI ALUNNI RICOVERATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE

L.R. ASS. N.2 DEL 2023 ART. 7

CASSA	0,00	2023	20.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2023	20.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

CASSA	0,00	2023	20.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA	0,00	2023	20.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

68254/S FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE VOLTE ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS)

L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 19

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	15.000,00
		2025	15.000,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	15.000,00
	2025		15.000,00		

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	15.000,00
	2025		15.000,00		

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	15.000,00
	2025		15.000,00		

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

5235/S INTERVENTI PER ASSICURARE L'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E AL CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO DI QUALIFICA O DI DIPLOMA PROFESSIONALE

L.R. N. 27 DEL 2017 ART. 12 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	-305.000,00
	2025		-305.000,00		

68255/S CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE BAGNANTI IN PISCINA, NELLE ACQUE INTERNE E AL MARE

L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 57

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	60.000,00
	2025		60.000,00		

68256/S CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIAFUOCHI

L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 62

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	100.000,00
	2025		100.000,00		

68257/S CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROFESSIONISTA DELLA SECURITY AZIENDALE IN CONFORMITA' ALLA UNI 10459/2017 L.R. N.13 DEL 2023 ART. 7 COMMA 67

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	130.000,00
	2025		130.000,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	-15.000,00
	2025		-15.000,00		

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

CASSA 0,00 2023 0,00 2024 -15.000,00
2025 -15.000,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

8498/S FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 39 COMMA 2 LETT. D

CASSA 0,00 2023 -20.000,00 2024 0,00
2025 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2023 -20.000,00 2024 0,00
2025 0,00

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

CASSA 0,00 2023 -20.000,00 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

CASSA 0,00 2023 -20.000,00 2024 -15.000,00
2025 -15.000,00

HONSELL

Emendamento modificativo (7.2)

"All'articolo 7, comma 3, le parole <<ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso>> sono soppresse."

NOTA: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.3)

"All'articolo 7, il comma 4 è così sostituito:

<<4. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 5, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per lo scorrimento integrale della graduatoria delle domande ammissibili rimaste inevase presentate nell'annualità 2022 e per le domande presentate nell'annualità 2023, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo, non ancora definite alla data del 31 dicembre 2023 e fino allo scorrimento integrale delle stesse domande ammissibili.>>"

NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.4)

“All’articolo 7, comma 5, le parole << 2 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 2.500.000 euro >>”

NOTA: il presente aumento delle risorse nell’annualità 2024 si collega al precedente emendamento redatto con la finalità di procedere allo scorrimento delle domande inevase della graduatoria per l’annualità 2022.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): CAPITOLO 970120 “NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 68311 (NUOVA ISTITUZIONE)

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA G (RELATIVA ALL’ART. 7)

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2023: --		2024: +500.000		2025: --
----------	--	----------------	--	----------

TABELLA K (RELATIVA ALL’ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2023: --		2024: -500.000		2025: --
----------	--	----------------	--	----------

MAZZOLINI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BOLZONELLO, BERNARDIS, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento modificativo (7.5)

“All’articolo 7, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11 bis. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l’accesso al nido d’infanzia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2023, un contributo straordinario al soggetto gestore del nido d’infanzia del Comune di Pontebba “La Cocule”, accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

11 ter. Per accedere al contributo di cui al comma 11 bis il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all’assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11 quater. Per la concessione del contributo di cui al comma 11 bis si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale

dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). L'erogazione del contributo avverrà sulla base della rendicontazione presentata.

11 quinquies. L'ammontare del contributo di cui al comma 11 bis determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres.(Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.

11 sexies. Per le finalità di cui al comma 11 bis è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12."

Copertura della spesa

CAPITOLO DI PRELIEVO: CAPITOLO 4491 SOSTEGNO CONTRATTI SOLIDARIETA' DIFENSIVI

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche tabellari"

=====
Tabella G relativa all'Art. 7
=====

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

=====
2023: - 20.000,00 | 2024:----- | 2025:----- |
=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 - Spese correnti

=====
2023: + 20.000,00 | 2024:----- | 2025:----- |
=====

Nota: Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata

BUNA, CALLIGARIS, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (7.6)

=====
Tabella G relativa all'Art. 7
=====

Nella Tabella G, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titolo, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa

=====
Tabella G relativa all'Art. 7
=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

=====

2023: 150.000 | 2024:----- | 2025:----- |

=====

CAPITOLO 5724 CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE ISTITUZIONALI ALLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DELLA LIBERA ETA' COMUNQUE DENOMINATE L.R.

N. 41 DEL 2017 ART. 2 COMMA 1

+ 150.000 euro per l'anno 2023

Copertura

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 Spese in conto capitale

=====

2023: - 150.000 | 2024:----- | 2025:----- |

=====

CAPITOLO 970090 Nuovi interventi legislativi

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (7.7)

Tabella G relativa all'Art. 7

Nella Tabella G, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titolo, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa

=====

Tabella G relativa all'Art. 7

=====

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

=====

2023: + 94.000 | 2024:----- | 2025:----- |

=====

CAPITOLO 5076 FONDO INTEGRATIVO REGIONALE PER GLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARIO L.R. N. 21 DEL 2014 ART. 20 COMMA 1

+ 94.000 euro per l'anno 2023

Copertura

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

=====

2023: - 94.000 | 2024:----- | 2025:----- |

=====

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 7.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

Il consigliere MAZZOLINI illustra l'emendamento 7.5 e nel contempo lo subemenda oralmente nel seguente modo: "Al comma 11 quater, dopo le parole <<di cui al comma 11 bis>> aggiungere la parola <<e>>".

La consigliera BUNA illustra l'emendamento 7.6.

Il consigliere NOVELLI illustra l'emendamento 7.7.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza CARLI e i consiglieri MENTIL, BULLIAN E MORETTI.

L'assessore ROSOLEN, dopo aver replicato a quanto emerso nel precedente dibattito, chiede alla Presidenza di verificare l'ammissibilità dell'emendamento 7.3, ottenendo immediatamente dal PRESIDENTE una risposta affermativa.

A questo punto, la consigliera FASIOLO chiede ulteriori spiegazioni all'Assessore sugli emendamenti alla luce di quanto affermato in precedenza.

In sede di replica prende la parola il Relatore di minoranza HONSELL (il quale annuncia un voto favorevole su tutti gli emendamenti).

A questo punto, la consigliera PELLEGRINO, anche per conto della consigliera Capozzi, aggiunge, con il consenso del proponente, la firma agli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

Nella prosecuzione dell'espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza MORETUZZO (il quale si astiene sull'emendamento 7.2; chiede il voto per parti sull'emendamento 7.1: favorevole ai punti B), C) e D) si astiene su tutti gli altri punti; si dice poi favorevole a tutti gli altri emendamenti) e CARLI (il quale esprime un parere favorevole sui punti B), C), D) e E) dell'emendamento 7.1 mentre si astiene su tutti gli altri punti; si dice poi favorevole a tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale esprime un parere contrario sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4 e favorevole a tutti gli altri emendamenti), CALLIGARIS, DI BERT e CABIBBO e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Il PRESIDENTE comunica che si procederà ora con la votazione per parti dell'emendamento 7.1. I punti A), B), C), D), E), F), G), H) e I), posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 7.5, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti 7.6 e 7.7, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 8, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. La richiesta di documentazione integrativa o sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 107 (Regolamento per il rilascio

dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006") interrompe il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

2 ter. La disposizione di cui al comma 2 bis produce effetti su tutti i procedimenti di accreditamento provvisorio, compresi quelli ancora in corso, di cui al capo II del titolo II del D.P.Reg. 107/2022/Pres. >>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Alla luce dell'accertata situazione di grave criticità economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale e al fine di sostenere le attività del Commissario incaricato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 596/2022 e n. 165/2023 volte al ripristino di una condizione di efficienza, adeguata sostenibilità economica e durabilità aziendale, l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo è autorizzata a presentare la rendicontazione in ordine ai contributi concessi con il decreto del direttore dell'Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria 25 novembre 2013 n. 1081/ASOC e con il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 27 novembre 2020 n. 2620/SPS entro il termine del 31.12.2025, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ente, in deroga a quanto previsto dai medesimi decreti di concessione. >>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<< 2 bis. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 49 è sostituito dal seguente:

<<49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione>>;

b) il comma 50 è sostituito dal seguente:

<<50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 è individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino ad un massimo di euro 20.000, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui ai commi 47 e 48, sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.>>;

c) il comma 51 è sostituito dal seguente:

<<51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. >>.

2 ter. In via straordinaria, per l'anno 2023, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di

contributo fino al 20 novembre 2023.

2 quater. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2023, n. 0102/Pres, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), non trovano applicazione per le parti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

2 quinquies. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 2 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. >> (S/14780)

D) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<< 2 bis. In via di interpretazione autentica del comma 83, dell'articolo 8, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole <<Comuni capoluogo della regione>> sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione. >>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

E) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al comma 79.1, dell'articolo 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione <<Legge finanziaria 2009>>), dopo le parole: <Reddito di cittadinanza> sono inserite le parole: <o di Assegno di inclusione>. >>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

F) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE.01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE.01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

TITOLO 1 - Spese correnti

783/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE

L.R. N. 53 DEL 1981 ART, 42, L.R. N, 18 DEL 2016 ART, 29

CASSA	0,00	2023	-10.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	-10.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA	0,00	2023	-10.000,00	2024	0,00
-------	------	------	------------	------	------

2025 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2023 -10.000,00 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

4527/S FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI BISOGNO ASSISTENZIALE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

CASSA 0,00 2023 -60.000,00 2024 0,00
2025 0,00

14763/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI DI CUI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA', A PARZIALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022, PER L'ABBATTIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN CONSEGUENZA DELL'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI

L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 10

CASSA 0,00 2023 - 475.536,90 2024 0,00
2025 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2023 - 5355.536,90 2024 0,00
2025 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

4856/S RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLE SPESE PER LE TRASFORMAZIONI TECNICHE E LA FORNITURA DI STRUMENTI ADEGUATI DEI CENTRALINI FINALIZZATE ALLA POSSIBILITA' DI IMPIEGO DEI NON VEDENTI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

L. N. 113 DEL 1985 ART. 8, L.R. N. 41 DEL 1996 ART. 17

CASSA 0,00 2023 -20.000,00 2024 0,00
2025 0,00

4927/S FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

L.R. N. 41 DEL 1996 ART. 16 COMMA 1

CASSA 0,00 2023 -535.310,26 2024 0,00
2025 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2023 -535.310,26 2024 0,00
2025 0,00

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità

CASSA	0,00	2023	- 1.090.847,16	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

4269/S CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SOGGETTI ATTUATORI PER LA FASE DI AVVIO DELLE ATTIVITA' RICADENTI ALL'INTERNO DELLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE SULL'ABITARE POSSIBILE E DOMICILIARITA' INNOVATIVA DI CUI ALLA DGR DD 14 APRILE 2015, N. 671
L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 9 COMMA 60

CASSA	0,00	2023	- 50.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

4371/S CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SOGGETTI ATTUATORI PER LA FASE DI AVVIO DELLE ATTIVITA' RICADENTI ALL'INTERNO DELLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE SULL'ABITARE POSSIBILE E DOMICILIARITA' INNOVATIVA DI CUI ALLA DGR DD 14 APRILE 2015, N. 671
L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 9 COMMA 60

CASSA	0,00	2023	- 100.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

14851/S CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE CON FUNZIONI DI ANIMAZIONE SOCIALE
L.R. N.22 DEL 2022 ART. 8 COMMA 35 LETT. C

CASSA	0,00	2023	- 21.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	- 171.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

CASSA	0,00	2023	- 171.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

4744/S CONTRIBUTI SOCIALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESSO LE STRUTTURE REGIONALI
L.R. N. 27 DEL 2014 ART. 9 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	- 1.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	- 1.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CASSA	0,00	2023	- 1.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

4747/S SPESE PER L'AVVIO E IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI (SISS)

L. N. 328 DEL 2000 ART. 7 COMMA 1, L. N. 328 DEL 2000 ART. 21, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 25

CASSA	0,00	2023	- 25.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

4751/S SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E INDIRIZZO IN MATERIA DI INTERVENTI E SERVIZI SODALI SVOLTE DIRETTAMENTE O MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI, ENTI ED ISTITUZIONI - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE
L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 8 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	- 92.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

4770/S FINANZIAMENTI AD ENTI, ISTITUTI DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE, UNIVERSITA' PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE NELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVA

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. E, L. N. 328 DEL 2000 ART. 7 COMMA 1; L. N. 328 DEL 2000 ART. 8, L. N. 328 DEL 2000 ART. 12, L.R. N. 33 DEL 1988 ART. 9, L.R. N. 33 DEL 1988 ART. 22, L.R. N. 10 DEL 1998 ART. 3, L.R. N. 10 DEL 1998 ART. 6, L.R. N. 10 DEL 1998 ART. 8, L.R. N. 10 DEL 1998 ART. 9, L.R. N. 10 DEL 1998 ART. 24, L.R. N. 20 DEL 2005 ART. 13, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 37 COMMA 5, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 37 COMMA 6, L.R. N. 6 DEL 2006 ART. 26

CASSA	0,00	2023	- 35.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

9233/S CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVILUPPO DI PROGETTUALITA', EX ART. 55 D.LGS. 117/2017, IN COERENZA CON LE MISURE INTEGRATE SOCIO-SANITARIE ADOTTATE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 32

CASSA	0,00	2023	- 85.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

11503/S SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

L.R. N.16 DEL 2022 ART. 14 COMMA 4

CASSA	0,00	2023	- 1.500,00	2024	0,00
	2025		0,00		

14721/S SPESE PER L'ORGANISMO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

L.R. N.12 DEL 2021 ART. 11 COMMA 3

CASSA	0,00	2023	- 5.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

15800/S INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL FINE DI SENSIBILIZZARE LA COMUNITA' SUL VALORE SOCIALE DEL CAREGIVER FAMILIARE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, I SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI, LE AZIENDE SANITARIE E CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, A TALE SCOPO ISTITUENDO IL CAREGIVER DAY, NONCHÉ PROMOZIONE DELLA CREAZIONE DI CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI, ANCHE CON L'IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE (ICT), CHE FACILITINO IL COSTANTE RAPPORTO TRA GLI OPERATORI E IL CAREGIVER FAMILIARE

L.R. N.8 DEL 2023 ART. 4 COMMA 1 LETT. G, L.R. N.8 DEL 2023 ART. 4 COMMA 1 LETT. D

CASSA	0,00	2023	- 28.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

15801/S INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

L.R. N.8 DEL 2023 ART. 5 COMMA 2

CASSA	0,00	2023	- 250.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

40654/S ORGANIZZAZIONE CAREGIVER DAY

L.R. N.8 DEL 2023 ART. 4 COMMA 1 LETT. D

CASSA	0,00	2023	- 20.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	- 541.500,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68153/S RISORSE AGGIUNTIVE PER GLI INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DELLE STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, GIÀ FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON FONDI REGIONALI RELATIVI AL BANDO EISA 2019, AL FINE DI FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTI DALL'AUMENTO DEI COSTI

L.R. N.13 DEL 2022 ART. 8 COMMA 22

CASSA	0,00	2023	- 701.810,26	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2023	- 701.810,26	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

CASSA	0,00	2023	- 160.310,26	2024	0,00
	2025		0,00		

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 - Spese correnti

4046/S SPESE DERIVANTI DALLE CONVENZIONI STIPULATE CON I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
L.R. N. 23 DEL 2012 ART. 29 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	- 100.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

4990/S FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE SOLIDALE - U.1.10.04.99.000 – ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
L.R. N. 11 DEL 2007 ART. 14, L.R. N. 11 DEL 2007 ART. 13 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	- 4.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

4993/S FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE SOLIDALE

L.R. N. 11 DEL 2007 ART. 14, L.R. N. 11 DEL 2007 ART. 13 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	- 20.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

4999/S CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA E RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE VOLONTARI
L.R. N. 23 DEL 2012 ART. 9 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 23 DEL 2012 ART. 9 COMMA 1 LETT. C

CASSA	0,00	2023	- 38.966,60	2024	0,00
	2025		0,00		

9047/S ACQUISIZIONE DI SERVIZI-PROGETTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

L.R. N. 20 DEL 2006 ART. 10 COMMA 1 LETT. B

CASSA	0,00	2023	- 18.800,00	2024	0,00
	2025		0,00		

9048/S COOPERAZIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI

L.R. N. 20 DEL 2006 ART. 10 COMMA 1 LETT. C

CASSA	0,00	2023	- 72.100,00	2024	0,00
	2025		0,00		

10924/S SPESE DERIVANTI DALLE CONVENZIONI STIPULATE CON ENTI DEL TERZO SETTORE

L.R. N.6 DEL 2021 ART. 170 COMMA 2

CASSA	0,00	2023	- 85.000,00	2024	0,00
	2025		0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	- 260.933,40	2024	0,00
-------	------	------	--------------	------	------

2025 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

9045/S INCENTIVAZIONE ALLA COOPERAZIONE SOCIALE - IN CONTO CAPITALE
L.R. N. 20 DEL 2006 ART. 10 COMMA 1 LETT. A

CASSA 0,00 2023 - 61.500,00 2024 0,00
2025 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2023 - 61.500,00 2024 0,00
2025 0,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

CASSA 0,00 2023 - 322.433,40 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA 0,00 2023 - 1.424.970,30 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

4364/S ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

L.R. N.22 DEL 2021 ART. 32, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 33, L.R. N.22 DEL 2021 ART. 34, L.R. N. 13 DEL 2020 ART. 104 COMMA 1, L. N. 833 DEL 1978, L.R. N. 81 DEL 1978 ART. 3 COMMA 1 LETT. K/2, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 21 DEL 1992 ART. 9 COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 6 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 1999 ART. 50, L.R. N. 25 DEL. 1999 ART. 8 COMMA 1, L. N. 493 DEL 1999 ART. 5 COMMA 2, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 15, L.R. N.15 DEL 2022 ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 16, L.R. N. 2 DEL 2000 ART. 3 COMMA 18, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 54, L.R. N. 8 DEL 2Q01 ART. 6 COMMA 6, L.R. N. 25 DEL 2001 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 6, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 10, L.R. N. 3 DEL 2002 ART. 5 COMMA 7, L.R. N. 23 DEL 2002 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 14 DEL 2003 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 11, L.R. N. 19 DEL 2006 ART. 30 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 9 COMMA 8, L.R. N. 7 DEL 2009, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 10, L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 8 COMMA 12, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 1, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 4, L.R. N. 10 DEL 2011 ART. 10, L.R. N. 11 DEL 2011 ART. 8 COMMA 17, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 2 DEL 2013 ART. 6/3 COMMA 1 LETT. E/2, L.R. N. 1 DEL 2014 ART. 5 COMMA 3/ 2, L.R. N. 20 DEL 2015"ART. 8 COMMA 2, L.R. N. 26 DEL 2015 ART. 15 COMMA 1, L.R. N. 31 DEL 2017 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 12, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 15, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 16, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 17, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 19, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 20, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 21, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 23, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 24, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 25, L.R. N. 22 DEL 2019,11.RT. 26, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 35 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 65, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 8 COMMA 5, L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N.16 DEL 2021 ART. 8 COMMA 20

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2023 - 15.491.348,30 2024 0,00

2025 0,00

PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

CASSA 0,00 2023 - 15.491.348,30 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA 0,00 2023 - 15.491.348,30 2024 0,00
2025 0,00

GIACOMELLI

Emendamento modificativo (8.2)

"1. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofalo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili ad uso pediatrico, acquistati o da acquistare.

2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.

2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 3 (capitolo di nuova istituzione s/ _____)."

TABELLA H

Missione:

Programma:

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2023 + 205.000 euro | 2024 --- | 2025 --- |

s/ _____ CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

CASSA 2023 + 205.000 euro

TABELLA L

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2023 - 205.000 euro | 2024 --- | 2025 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 4xx

CASSA 2023 - 205.000 euro

BERNARDIS MAURMAIR

Emendamento modificativo (8.3)

"1. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Al fine di sostenere l'acquisto di una nuova autoemoteca a supporto del servizio di donazione del sangue nei territori di Gorizia, Udine e Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 300.000 euro a favore dell'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV".

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, l'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV", entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla direzione centrale competente in materia di salute la domanda di contributo corredata dal quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 3.>>."

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

S/NI

CASSA	--	2023	+ 300.000,00	2024	--	2025	--
-------	----	------	--------------	------	----	------	----

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2023	- 300.000,00	2024	--	2025	--
-------	----	------	--------------	------	----	------	----

NOTA: Il presente emendamento è finalizzato a garantire una parziale copertura della spesa da sostenersi per l'acquisto di una nuova emoteca per il servizio di donazione del sangue da effettuarsi nella più parte del territorio regionale, consentendo la sostituzione di quella esistente in ragione della vetustà (entrata in funzione nel 2009) e della scarsa efficienza della stessa. la proposta fa seguito all'ODG n. 49 approvato all'unanimità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale per il 2023.

MARTINES, CARLI, MORETTI

Emendamento modificativo (8.4)

"Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

3 bis) Al comma 2 dell'articolo 17 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), la parola: <<dodici>> è sostituita con la parola: <<ventiquattro>>."

Nota: L'emendamento non comporta maggiori oneri di spesa al bilancio della Regione.

CONFICONI, CARLI, CELOTTI, MORETTI, COSOLINI, FASIOLO

Subemendamento all'emendamento 8.4.1 (8.4.0.1)

"Alla lettera B) dell'emendamento 8.4.1, alla lettera a), dopo le parole: <<monitoraggio e controllo>>, sono aggiunte le seguenti: <<quantitativo e qualitativo>>."

Alla lettera B) dell'emendamento 8.4.1, alla lettera b), dopo le parole: <<nel rispetto degli equilibri di bilancio regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio Sanitario Regionale.>>."

Nota: L'emendamento non comporta maggiori oneri di spesa al bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.4.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

2 ter. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.

2 quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015. Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 3. (NI S/68331)>>.

B) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis Alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 34, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo da parte del servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.>>;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 68, sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli Enti del servizio sanitario regionale.

3 ter. La Regione, individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale.>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Il termine di rendicontazione dei contributi straordinari una tantum di cui al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) è fissato al 31 dicembre 2023.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Palmanova ODV un contributo straordinario fino a 250.000 euro per l'estinzione anticipata del mutuo

accesso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile destinato a propria sede di viale Taglio n. 6 a Palmanova (UD).

2 ter. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'importo necessario all'estinzione del mutuo contratto per la finalità indicata al comma 2 bis.

2 quater. Il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione in via anticipata senza la necessità di presentare idonee garanzie patrimoniali e con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 3.>> (NI S/68335)>>.

E) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 - Spese correnti

68335/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PALMANOVA ODV PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO PER L'ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE
L.R. ASS. N.2 DEL 2023 ART. 8

CASSA	0,00	2023	250.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	250.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

CASSA	0,00	2023	250.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

CASSA	0,00	2023	250.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

4398/S FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI

L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40

CASSA	0,00	2023	-600.000,00	2024	0,00
2025			0,00		

68331/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) A SUPPORTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI A CAUSA DELL'AUMENTO DEI COSTI - INVESTIMENTI

L.R. ASS. N. 2 DEL 2023 ART. 8

CASSA	0,00	2023	600.000,00	2024	0,00
2025			0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025
	0,00					

PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025
	0,00					

MISSIONE 13 - Tutela della salute

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025
	0,00					

BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, DI BERT, BERNARDIS, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento modificativo (8.5)

Alla tabella H riferita all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

=====

TABELLA H (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

=====

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 4470 PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 2, L.R. N. 22 DEL 2014 ART. 3 COMMA 3, L.R. N. 22 DEL 2020 ART. 8 COMMA 6

CASSA	--	2023	+ 395.000,00	2024	--	2025	--
-------	----	------	--------------	------	----	------	----

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI

TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA	--	2023	- 395.000,00	2024	--	2025	--
-------	----	------	--------------	------	----	------	----

Nota: Il presente emendamento è finalizzato allo scorrimento della più recente graduatoria correlata alla promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, LR 22/2014 per consentire il finanziamento di progetti diretti a

riconoscere e sostenere il ruolo della persona anziana nella comunità, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale nonché contrastando il fenomeno della solitudine.
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata

BALLOCH, BASSO

Emendamento modificativo (8.5.1)

"1. Alla Tabella H, relativa all'articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: "

=====

TABELLA H

=====

Missione: 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2023 + 200.000 euro | 2024 --- | 2025 --- |

s/4398 FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 9 COMMA 3, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 4 COMMA 7, L.R. N. 22 DEL 2019 ART. 40

CASSA 2023 + 200.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2023 - 200.000 euro | 2024 --- | 2025 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2023 - 200.000 euro

L'assessore RICCARDI illustra gli emendamenti 8.1 e 8.4.1.

Il consigliere GIACOMELLI illustra l'emendamento 8.2.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che i consiglieri dei gruppi Fedriga Presidente, FI, FdI, Lega, PD e Patto per l'autonomia, hanno aggiunto, con l'assenso del proponente, la firma all'emendamento 8.2.

Il consigliere BERNARDIS illustra l'emendamento 8.3 e nel contempo lo subemenda oralmente nel seguente modo: "sostituire le parole: <<spese correnti>> con le parole: <<spese in conto capitale>>".

Il PRESIDENTE comunica che tutti i Consiglieri hanno aggiunto, con l'assenso del proponente, la firma all'emendamento 8.3.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 8.4.

La consigliera FASIOLO aggiunge (*fuori microfono*), con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento 8.4.

Il consigliere CONFICONI illustra l'emendamento 8.4.0.1.

Il consigliere BOLZONELLO illustra l'emendamento 8.5.

Il consigliere BALLOCH illustra l'emendamento 8.5.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL, aggiunge, con l'assenso del proponente, la propria firma all'emendamento 8.5 e nel contempo preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

Il PRESIDENTE comunica che le consigliere BUNA, PELLEGRINO e CAPOZZI, nonché tutti i Consiglieri del gruppo PD, aggiungono, con l'assenso del proponente, la firma all'emendamento 8.5.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri BULLIAN, MAURMAIR, COSOLINI, il Relatore di minoranza MORETUZZO, il consigliere POZZO

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

e, infine, l'assessore RICCARDI.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, fra l'altro, annuncia un voto di astensione sugli emendamenti della Giunta, e esprime un parere favorevole su tutti gli altri emendamenti), MORETUZZO (il quale annuncia un voto di astensione sull'emendamento 8.1, e esprime un parere favorevole su tutti gli altri emendamenti) e CARLI (il quale, tra l'altro, annuncia un voto di astensione sugli emendamenti 8.1 e 8.5.1, e esprime un parere favorevole su tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (contrario all'emendamento 8.4, favorevole a tutti gli altri emendamenti), CABIBBO, DI BERT CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore RICCARDI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 8.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 8.4.0.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come da richiesta inoltrata alla Presidenza dal capogruppo Moretti, viene approvato (*votazione n. 2041: favorevoli 44*).

Gli emendamenti 8.4.1, 8.5 e 8.5.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 8, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora all'esame dell'articolo 11, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.1 (11.0.0.1)

"Alla lettera B) dell'emendamento 11.1 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 4, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

15805/S FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE, AFFERENTI A TEMATICHE DI INTERESSE ESPRESSE DAL PARTENARIATO TERRITORIALE ALL'AUTORITA' DI GESTIONE NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE 2021/2027 COFINANZIATO DAL FESR: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE PER PROGETTI DI INVESTIMENTO DI VALENZA TERRITORIALE DI INIZIATIVA PUBBLICA SOVRACOMUNALE
L.R. N. 14 DEL 2015 ART. 7/3 COMMA 3/3, L.R. N. 14 DEL 2015 ART. 7/3 COMMA 3/2

CASSA	0,00	2023	19.777.356,74	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2023	19.777.356,74	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

CASSA	0,00	2023	19.777.356,74	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

CASSA	0,00	2023	19.777.356,74	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 20- Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

CASSA	0,00	2023	-42.834,97	2024	0,00
		2025	0,00		

970120/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49, L.R. N.13 DEL 2023

CASSA	0,00	2023	-2.975.638,63	2024	0,00
	2025		0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	- 3.018.473,60	2024	0,00
	2025		0,00		

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2023	- 3.018.473,60	2024	0,00
	2025		0,00		

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2023	- 3.018.473,60	2024	0,00
	2025		0,00		

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 1 - Spese correnti

1568/S INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO - U.1.07.05.04.000 – INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE
L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 7, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 52

CASSA	0,00	2023	- 6.469.271,50	2024	0,00
	2025		0,00		

1686/S INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO - PROVINCE –
L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 12 COMMA 13, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 12 COMMA 14, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 11 COMMA 8

CASSA	0,00	2023	-794.977,24	2024	0,00
	2025		0,00		

5659/S INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI PROVINCE
L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 11 COMMA 8

CASSA	0,00	2023	-656.776,50	2024	0,00
	2025		0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	-7.921.025,24	2024	0,00
	2025		0,00		

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

CASSA	0,00	2023	-7.921.025,24	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

1575/S RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO - U.4.03.01.04.000 – RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE

L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 7, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 52

CASSA	0,00	2023	-4.995.632,34	2024	0,00	2025	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

1684/S RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO – PROVINCE

L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 11 COMMA 8, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 7, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 52

CASSA	0,00	2023	-2.586.783,30	2024	0,00
		2025	0,00		

5459/S RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO – RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO – LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA PROVINCE

L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 7, L.C. N. 1 DEL 1963 ART. 52, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 11 COMMA 8

CASSA	0,00	2023	-1.255.442,26	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

CASSA	0,00	2023	-8.837.857,90	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

CASSA	0,00	2023	-8.837.857,90	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 50 - Debito pubblico

CASSA	0,00	2023	-16.758.8883,14	2024	0,00
		2025	0,00		

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 11.1 (11.0.1)

“Alla lettera B) dell'emendamento 11.1 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 4, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate

nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

MISSIONE - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5-Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
15421/S TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
L.R. N.14 DEL 2021 ART. 2 COMMA 1, L.R. N.14 DEL 2021 ART. 7 COMMA 1, L.R. N.14 DEL 2021 ART. 7, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 5. COMMA 30

CASSA 0,00 2023 -150.000,00 2024 -2.350.000,00 2025 0,00

TITOLO 2-Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2023 -150.000,00 2024 -2.350.000,00 2025 0,00

PROGRAMMA5 -Viabilità e infrastrutture stradali

CASSA 0,00 2023 -150.000,00 2024 -2.350.000,00 2025 0,00

MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

CASSA 0,00 2023 -150.000,00 2024 -2.350.000,00 2025 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 – Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2023 150.000,00 2024 2.350.000,00 2025 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2023 150.000,00 2024 2.350.000,00 2025 0,00

PROGRAMMA 3 – Altri fondi

CASSA 0,00 2023 150.000,00 2024 2.350.000,00 2025 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2023 150.000,00 2024 2.350.000,00 2025 0,00

GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (11.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. L'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è sostituito dal seguente:

<<Art. 56

(Rinuncia ai crediti)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.>>>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

B) Al comma 4, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali. e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

68259/S PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATTOLICA ATTRAVERSO LA RADIODIFFUSIONE SONORA

L.R. N.10 DEL 2023 ART. 62

CASSA	0,00	2023	-25.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	-25.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68320/S PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA CATTOLICA ATTRAVERSO LA RADIODIFFUSIONE SONORA – INVESTIMENTI

L.R. N.10 DEL 2023 ART. 62

CASSA	0,00	2023	25.000,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2023 25.000,00 2024 0,00
2025 0,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CASSA 0,00 2023 0,00 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

CASSA 0,00 2023 0,00 2024 0,00
2025 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

9604/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A
FINANZIAMENTO COMUNITARIO PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - DI PARTE CAPITALE
L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025
0,00 2026 -2.100.000,00 2027 -315.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025
0,00

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025
0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2023 -13.351.677,62 2024 - 64.069.643,80 2025 - 63.565.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2023 -13.351.677,62 2024 - 64.069.643,80 2025 - 63.565.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2023 -13.351.677,62 2024 - 64.069.643,80 2025 - 63.565.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, MORETUZZO, MORETTI, CAPOZZI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (11.2)

"Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole <<all'Ufficio di Presidenza>> sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 14 le parole <<all'Ufficio di Presidenza del Consiglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Presidente del Consiglio>>;

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. (8)/2023 gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.>>.

3 ter. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 bis le parole <<, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,>> sono soppresse;

b) al comma 6 ter le parole <<e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale>> e le parole <<e dalla Giunta regionale>> sono soppresse;

c) al comma 6 quater le parole <<da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale>> sono soppresse.

3 quater. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), le parole <<alla Giunta regionale>> sono soppresse.>>.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (11.2.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 4, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL'ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

11490/S ONERI PER CONVENZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLA FORMA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 34, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 35, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 36, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 37, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 38, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 39, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 2 COMMA 40, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. COMMA 21, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 22, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 23, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 24, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 25, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 26, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 27, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 28, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 29, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7 COMMA 30, L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 7, COMMA 31

CASSA	0,00	2023	60.000,00	2024	60.000,00
		2025	60.000,00	2026	60.000,00
		2027	60.000,00	2028	60.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	60.000,00	2024	60.000,00
		2025	60.000,00		

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

CASSA	0,00	2023	60.000,00	2024	60.000,00
		2025	60.000,00		

MISSIONE 01 - Servizi istituzionale, generali e di gestione

CASSA	0,00	2023	60.000,00	2024	60.000,00
		2025	60.000,00		

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA2 - Formazione Professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

40591/S SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DIREZIONALI REGIONALI – DPreg. 2018 n. 57 con le modifiche introdotte dal DPreg. 10 febbraio 2020 n. 18

L.R. N. 18 DEL 2005 ART. 63

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	75.000,00
		2025	75.000,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	75.000,00
		2025	75.000,00		

PROGRAMMA 2 - Formazione professionale

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	75.000,00
		2025	75.000,00		

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	75.000,00
	2025		75.000,00		

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

TITOLO 1 - Spese correnti

10123/S SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (COM) N. 375/2018 E DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 26 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (COM) N. 374/2018 NONCHÉ ALTRE SPESE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2021 – 2027

L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 13 COMMA 11

CASSA	0,00	2023	-20.000,00	2024	-70.000,00
	2025	-57.800,00	2026	-50.000,00	
	2027	-20.000,00			

68334/S SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER PROGRAMMA INTERREG ITA- SLO 2021- 2027

L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 13 COMMA 11

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	70.000,00	
	2025	57.800,00		2026	50.000,00	
		2027	20.000,00		2028	10.000,00
		2029	10.000,00			

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	-20.000,00	2024	0,00
	2025	0,00			

PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

CASSA	0,00	2023	-20.000,00	2024	0,00
	2025	0,00			

MISSIONE 19- Relazioni internazionali

CASSA	0,00	2023	-20.000,00	2024	0,00
	2025	0,00			

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

9602/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE

L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	- 20.850,00	2024	- 62.543,75	2025	- 62.543,75	2026	- 62.543,75
		2027	-62.543,75						

9603/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO E PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE
L.R. N. 21 DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	20.000,00	2024	0,00					
	2025	0,00	2026	-60.000,00	2027	-60.000,00	2028	-132.543,75	2029	-51.692,75

970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2023	-3.540.000,00	2024	-2.785.000,00	2025	-135.000,00		
-------	------	------	---------------	------	---------------	------	-------------	--	--

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	-3.540.850,00	2024	-2.847.543,75	2025	-195.543,75		
-------	------	------	---------------	------	---------------	------	-------------	--	--

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

9601/S FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO COMUNITARIO E PARCO PROGETTI FONDI REGIONALI - DI PARTE CAPITALE
L.R. N. 21.DEL 2007 ART. 19 COMMA 1

CASSA	0,00	2023	150.000,00	2024					
	323.680,00	2025	250.000,00						

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2023	150.000,00	2024					
	323.680,00	2025	250.000,00						

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2023	-3.390.850,00	2024	-2.523.863,75	2025	-52.456,25		
-------	------	------	---------------	------	---------------	------	------------	--	--

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2023	-3.390.850,00	2024	-2.523.863,75	2025	-52.456,25		
-------	------	------	---------------	------	---------------	------	------------	--	--

L'assessore ZILLI illustra gli emendamenti 11.0.0.1, 11.0.1, 11.1 e 11.2.1.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra l'emendamento 11.2.

Nel successivo dibattito, intervengono la consigliera CAPOZZI e il Relatore di minoranza CARLI.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli emendamenti), MORETUZZO e CARLI (i quali, entrambi, esprimono un parere favorevole sugli emendamenti 11.0.0.1 e 11.2, mentre si astengono su tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza BASSO (favorevole a tutti gli emendamenti), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza

Basso).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.0.0.1, 11.0.1, 11.1, 11.2 e 11.2.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 11, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 12, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:"

A) Alla Tabella M, riferita al comma 1, dopo la stringa 1 è aggiunta la seguente e l'importo totale è conseguentemente modificato:

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2023	Missione	Progr.	Titolo
2	Direzione centrale attività produttive e turismo	e)	Ministero delle imprese e del Made in Italy	Attività di controllo del componente esterno della Commissione di verifica del "Programma generale di intervento della Regione inerente gli Sportelli regionali del consumatore e iniziative collegate" per la seduta del 17 agosto 2023	1.700,00	14	2	1
	Importo totale				1.735,00			

B) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L, sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni. (NI S/68319)

=====

TABELLA L (RELATIVA ALL'ARTICOLO 12)

=====

MISSIONE 14- Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

7020/S INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE INERENTE GLI SPORTELLI REGIONALI DEI CONSUMATORI ED INIZIATIVE COLLEGATE - SPESE DIRETTE

L. N. 388 DEL 2000 ART. 148

CASSA	0,00	2023	- 1.700,00	2024	0,00
		2025	0,00		

68319/S DEBITO FUORI BILANCIO - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - PARTECIPAZIONE PROPRIO DIPENDENTE QUALE COMPONENTE ESTERNO NELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE INERENTE GLI SPORTELLI REGIONALI DEI CONSUMATORI ED INIZIATIVE COLLEGATE
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 73 COMMA 1 LETT. E, L.R. 388 DEL 2000 ART. 148

CASSA	0,00	2023	1.700,00	2024	0,00
		2025	0,00		

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	0,00
		2025	0,00		

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	0,00
		2025	0,00		

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA	0,00	2023	0,00	2024	0,00
		2025	0,00		

L'assessore ZILLI dà per illustrato il suddetto emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, MORETUZZO e CARLI (i quali, tutti, si astengono), i Relatori di maggioranza BASSO (favorevole), CABIBBO, DI BERT, CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ZILLI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

L'emendamento 12.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 12, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 13, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (13.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

<<1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa e alle nuove minori entrate previste dalle Tabelle da A1 a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A1bis a L e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1>>;"

L'assessore ZILLI dà per illustrato tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, il PRESIDENTE pone immediatamente in votazione l'emendamento 13.1, che viene approvato.

L'articolo 13, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 14, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE, non rilevando contrarietà, sospende brevemente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 17.45.

La seduta riprende alle ore 18.00

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno:

Ordine Del Giorno n. 1

CONFICONI

"Il Consiglio regionale,

premesso che la fiera di Pordenone rappresenta un valore aggiunto importante per il territorio e per le sue attività economiche;

ricordato che per migliorare l'accessibilità dei padiglioni è stato realizzato un parcheggio di circa 700 posti auto;

considerato che, in maniera analoga a quanto già accaduto in passato, anche la recente edizione del Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l'Industria del Mobile ha generato un volume di traffico tale da creare un generale rallentamento della viabilità lungo l'arteria di viale Treviso, con numerosi disagi per cittadini e visitatori;

richiamato che per limitare il problema, il PUMS approvato dal Consiglio Comunale di Pordenone prevede la realizzazione di un collegamento tra lo svincolo autostradale e il succitato parcheggio; tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a finanziare la realizzazione della bretella di collegamento tra il parcheggio della fiera e lo svincolo autostradale.”

Ordine Del Giorno n. 2

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

“Il Consiglio regionale

considerato che il reperimento del personale per il Servizio sanitario regionale risulta, per svariate ragioni, difficoltoso;

considerato altresì che a tale difficoltà si aggiunge la fuga di parte dei professionisti verso il comparto privato dove ci sono spesso condizioni salariali e lavorative migliori;

evidenziato che il personale è il principale fattore produttivo del Sistema Sanitario Regionale;

preso atto delle possibilità che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2023 offre proprio in materia di personale;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad allocare 10 milioni di euro dello stanziamento previsto dal DDL n. 8 tabella H a garanzia dei LEA verso politiche del personale capaci di implementare le condizioni stipendiali comprese quelle legate al salario accessorio, incluse quelle mirate al miglioramento delle condizioni di lavoro (flessibilità, turni, servizi aziendali come asili ecc.) e alle possibilità di carriera (es. numero dei primariati).”

Ordine Del Giorno n. 3

DI BERT, GRILLI, POLESELLO, BERNARDIS, BOLZONELLO, MORANDINI, MAZZOLINI, LIRUTTI, MORETUZZO, MENTIL

“Il Consiglio regionale,

premesso che nelle Regioni a Statuto Speciale, a eccezione di Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano, alle quali lo Stato ha attribuito la competenza, l'interlocutore istituzionale in materia di tasse automobilistiche è l'Agenzia delle Entrate;

atteso che anche in Friuli Venezia Giulia in virtù di una convenzione siglata nel 1999 per qualunque questione attinente ai versamenti, ai recuperi, al rimborso e ai ricorsi, l'apposito ufficio preposto è quello territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate;

rilevato che in Friuli Venezia Giulia, sulla base della normativa attualmente vigente, la riscossione della tassa automobilistica avviene tramite pagamento presso i tabaccai che aderiscono ad apposita convenzione approvata con DPCM (ex legge 449/1997 articolo 17, comma 11); presso le agenzie di pratiche automobilistiche (ex legge 448/1998, articolo 31, comma 42); tramite bollettino postale su un conto corrente intestato all'Agenzia delle Entrate in base al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;

dato atto che è notizia di questi giorni l'invio di circa 40 mila accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi agli anni di imposta 2020 – 2021 - 2022 per il mancato pagamento della maggiorazione prevista per quei mezzi la cui Carta di Circolazione riporta compilato il dato riferito alla "massa rimorchiabile", ovvero quel valore che rende detti veicoli di per sé potenzialmente idonei al traino, anche in assenza di un dispositivo regolarmente installato e di fatto riportato sul documento di circolazione;

considerato che a fronte di tali accertamenti il destinatario dell'avviso può presentare un'istanza di annullamento in autotutela dimostrando, per esempio, di aver presentato, a suo tempo, all'Ufficio Territoriale della Motorizzazione Civile, una dichiarazione di rinuncia alla rimorchiabilità;

*rilevata la necessità, a fronte di quella che a tutti gli effetti è un'interpretazione retroattiva dovuta a un vuoto normativo rispetto alla legge nazionale, di giungere a un chiarimento, affinché la tassa automobilistica calcolata sui rimorchi venga applicata solo di fronte all'effettiva possibilità di traino e non sulla potenzialità di traino;
evidenziato che in ogni caso il gettito della tassa automobilistica, oggetto degli accertamenti inviati in questi giorni ai contribuenti del Friuli Venezia Giulia, è di totale spettanza erariale;
tutto ciò premesso,*

invita il Presidente e la Giunta del Friuli Venezia Giulia

a valutare la possibilità di farsi parte attiva nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze per giungere a una soluzione che tari il pagamento della tassa automobilistica all'effettiva possibilità di traino, rendendo l'imposizione omogenea con il resto d'Italia."

Ordine Del Giorno n. 4

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

"Il Consiglio regionale,

premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche valorizza i dialetti di origine veneta quali patrimonio tradizionale della comunità regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunità dei corregionali all'estero;

considerata la legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2010;

considerato inoltre che le attività di valorizzazione previste dalla Legge regionale n. 5 del 2010 sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunità dei corregionali all'estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l'identità culturale e favorendo l'utilizzo del dialetto nella vita sociale;

preso atto che sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiacco, il gradese, il maranese, il muggesano, il li ventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese;

ricordato che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 398 DEL 3 MARZO 2023

"Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia indicati all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5.";

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare l'erogazione di un contributo dedicato anche per l'anno 2024 per la promozione dei dialetti di origine veneta."

Ordine Del Giorno n. 5

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

"Il Consiglio regionale,

premesso che La Regione Friuli Venezia Giulia con una rete di 3mila telecamere di videosorveglianza interconnesse ad un'unica centrale operativa è tra le regioni in Italia a garantire ai cittadini un sistema di sicurezza integrato;

considerato che il progetto di sicurezza integrato è partito nel 2019 con l'approvazione della legge regionale 13 e che tale progetto ha previsto l'interconnessione, sulla rete regionale a banda larga Ermes, di tutte le sale operative di polizia locale e delle forze dell'ordine e che trova il suo fulcro del sistema nella sala operativa della Protezione civile a Palmanova, dove già confluiscono informazioni utili a monitorare il territorio in caso di emergenza;

preso atto inoltre che il progetto è partito tre anni fa con un primo investimento di 2 milioni di euro;

considerato che oggi è irrinunciabile l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza assieme alle testimonianze, per lo svolgimento di indagini nei confronti dei diversi reati che vengono commessi e che tali strumenti consentono di avere un sensibile aumento del controllo sul territorio della nostra regione anche in considerazione della sua natura confinaria;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare di investire nuove risorse nella prossima finanziaria per implementare progetti destinati allo sviluppo della videosorveglianza."

Ordine Del Giorno n. 6

TRELEANI

"Il Consiglio regionale,

premesso che nel 2015 il cavalcavia sulla ex Strada Provinciale n° 71 (oggi SRUD 71), di collegamento tra i territori comunali di Santa Maria la Longa e Bicinicco, è stato pesantemente danneggiato dall'urto provocato da un mezzo fuori sagoma transitante lungo la carreggiata nord dell'autostrada A23;

visto che gli interventi di manutenzione fino ad oggi eseguiti hanno causato il restringimento della carreggiata limitando la percorribilità del ponte a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico; considerato che il traffico sostenuto, in particolare quello pesante diretto verso l'insediamento industriale della ditta Bipam Spa, causa numerose problematiche alla viabilità con la formazione di code in prossimità delle rampe del cavalcavia;

appurata la necessità di dover ripristinare il ponte con circolazione a doppio senso di marcia, anche in considerazione del nuovo sottopasso ferroviario in località San Marco a Palmanova funzionale ai mezzi pesanti in direzione dello stabilimento della Bipam SpA attraverso la SRUD 71 e quindi in transito sul cavalcavia;

ricordato che la messa in sicurezza e il ripristino della normale percorribilità a doppio senso di marcia del cavalcavia è da anni oggetto di richiesta da parte degli amministratori locali di Santa Maria la Longa e Bicinicco, che hanno approvato all'unanimità dei rispettivi consigli comunali due ordini del giorno sulla necessità di tale intervento;

ricordato che nella precedente Legislatura l'argomento è già stato oggetto di interrogazione e i sindaci di Santa Maria la Longa e Bicinicco hanno incontrato sull'argomento l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti;

considerato che l'intervento di ripristino in oggetto è di competenza della società Autostrade Alto Adriatico SpA che, per realizzarlo, deve inserirlo all'interno del proprio piano finanziario;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

ad attivarsi affinché l'intervento di ripristino del cavalcavia sulla SRUD 71 nei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco venga inserito nel piano finanziario della società Autostrade Alto Adriatico SpA e realizzato quanto prima."

Ordine Del Giorno n. 7

TRELEANI

"Il Consiglio regionale,

premesso che il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, prevede la possibilità di concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus;

considerata la sempre maggiore difficoltà da parte degli enti locali, anche sopra i 2000 abitanti, a coprire le spese per la gestione dei servizi di scuolabus della scuola dell'obbligo;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di modificare il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ampliando la platea dei comuni che possono usufruire del contributo fino a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti."

Ordine Del Giorno n. 8

LIRUTTI, BOLZONELLO, BERNARDIS, GRILLI, DI BERT, POLESELLO, MAZZOLINI, MORANDINI

"Il Consiglio regionale

premesso che la terapia intravitreale, procedura standard della cura di diverse patologie retiniche cause principali di cecità e ipovisione, rappresenta attualmente il più frequente intervento eseguito nei reparti di Oculistica;

atteso che la peculiarità di questo trattamento è la sua cronicità, nel senso che con i farmaci attualmente a disposizione un paziente riceve mediamente circa 12 iniezioni per occhio, in due anni, con un conseguente carico di lavoro che sta diventando insostenibile per le strutture ospedaliere, stante anche l'elevata l'incidenza annua di nuovi casi e quindi un limitazione dell'accesso alle cure per questi pazienti, verso i quali la tempestività della terapia è fondamentale per ottenere un risultato terapeutico;

rilevato che il periodo della Pandemia e l'evoluzione delle discipline mediche compresa l'oftalmologia, hanno evidenziato la necessità di potenziare i percorsi ambulatoriali territoriali extra-ospedalieri dedicati alla diagnostica e alla terapia intravitreale delle patologie retiniche;

dato atto che la vigente normativa sanitaria è concorde sulla riorganizzazione dei percorsi di diagnosi e terapia, privilegiando laddove possibile l'ambito ambulatoriale anziché quello in regime di ricovero ospedaliero ordinario o giornaliero e ciò in virtù del fatto che molte delle prestazioni possano essere eseguite anche nell'ambito di strutture di chirurgia ambulatoriale extra ospedaliere purché queste siano in grado di garantire i medesimi livelli di sicurezza e di qualità delle prestazioni (vedasi D.P.C.M.12/1/2017);

evidenziati i risultati del rapporto OSMED 2019 sull'utilizzo dei farmaci in Italia, nel quale è stato evidenziato come per la degenerazione maculare legata all'età, nel periodo 2013-2019, il numero medio di iniezioni intravitreali per occhio nel primo anno di trattamento sia stato pari a 3,5 per paziente, un valore è di poco superiore al numero di iniezioni necessarie durante la fase di attacco attuata nei primi

due mesi di trattamento e purtroppo lontana dalle 7-8 iniezioni mediamente necessarie perché la terapia sia efficace nel migliorare o stabilizzare la vista;
considerato come attualmente il principale ostacolo al decentramento di tali procedure sia rappresentato dalla classificazione dei farmaci inibitori del VEGF, inseriti nella categoria OSP ovvero «utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura a esso assimilabile»;
dato atto che proprio sulla definizione di assimilabilità c'è un vuoto normativo che andrebbe colmato, con particolare riferimento al ruolo delle strutture ambulatoriali territoriali che eseguono interventi per cataratta, oggi sulla base di una interpretazione restrittiva, non possono somministrare terapie intravitreali;
valutato opportuno definire con chiarezza i requisiti di idoneità degli ambulatori chirurgici territoriali al fine di valutare se essi siano assimilabili o meno all'ambiente ospedaliero e quindi idonei alla somministrazione dei farmaci intravitreali nella piena sicurezza degli operatori e dei pazienti;
rilevato che in questo contesto la semplificazione delle modalità di somministrazione dei farmaci inibitori del VEGF per via intravitreale si pone come un passo in avanti per rendere il sistema più adeguato alle esigenze, sia dei pazienti che degli operatori sanitari;
tutto ciò premesso,

invita il Presidente e la Giunta del Friuli Venezia Giulia

a valutare la possibilità di avviare, per il tramite della Direzione Centrale Salute Politiche sociali e Disabilità e di ARCS, un'analisi, comprensiva dei costi, delle modalità erogative in essere presso il Servizio Sanitario Regionale, agli esiti della quale, eventualmente, procedere con l'estensione di tali prestazioni all'ambito extraospedaliero."

Ordine Del Giorno n. 9

BOLZONELLO, DI BERT, POLESSELLO, BERNARDIS, GRILLI, MAZZOLINI, MORANDINI, LIRUTTI

"Il Consiglio regionale,

premesse che:

- l'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico) prevede la concessione di un'indennità di residenza parametrata alla popolazione residente e al volume d'affari globale ai fini IVA.

- l'art. 3, comma 58, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)), con effetto dal 1 gennaio 2000 ha modificato l'importo dell'indennità di residenza parametrata alla popolazione, inserito il parametro del volume d'affari ai fini IVA e previsto che la misura dell'indennità di residenza è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.

considerato che la finalità dell'indennità di residenza è quella di sostenere economicamente le piccole farmacie rurali che si trovano a operare in zone disagiate e soggette a rapido spopolamento, con una popolazione residente per lo più anziana e bisognosa di prestazioni farmaceutiche e sanitarie.

rilevato che ad oggi il mancato adeguamento ISTAT dell'indennità di residenza, unitamente all'assenza dell'aggiornamento del parametro del volume d'affari, ha avuto la duplice conseguenza che:

- alcune farmacie risultano attualmente escluse dal beneficio dell'indennità di residenza a causa del mancato adeguamento all'ISTAT dell'importo del volume d'affari, che è rimasto ancorato a valori storici e ormai superati;

- l'importo dell'indennità di residenza per le farmacie rurali che ne beneficiano risulta sempre più esiguo e inidoneo a sostenere economicamente la gestione, causando la chiusura o il potenziale rischio di chiusura nel breve periodo: elemento – quello dell'assenza di un presidio territoriale di tal natura – che complicherebbe notevolmente la quotidianità delle popolazioni che ivi gravitano ed aumenterebbe il rischio di spopolamento di zone già in sofferenza.

considerato che è necessario – oltre che opportuno - perseguire l'originaria finalità della legge, attualizzandone i contenuti ed i parametri in base al dispositivo di legge al fine di permettere alle farmacie rurali di svolgere:

- la funzione di presidio territoriale per la popolazione residente e di erogatore di un servizio pubblico essenziale, assicurando la somministrazione di farmaci e medicinali ad una popolazione per lo più anziana e bisognosa di supporto sanitario;

- un sostegno al contrasto del fenomeno dello spopolamento nelle zone di cui trattasi, che produca perlomeno l'effetto di attenuare o rallentare la crisi in atto.

ritenuto opportuno attualizzare i parametri contabili di riferimento e garantire l'indennità di residenza anche alle farmacie rurali che con il volume d'affari globale ad oggi non ne beneficerebbero, stante la mancata indicizzazione disposta per legge, includendo nei parametri oggetti di indicizzazione anche lo stesso volume d'affari globale;

ritenuto altresì opportuno che il calcolo del volume d'affari globale sia basato esclusivamente sulle prestazioni sanitarie erogate, escludendo il volume d'affari dato dalle diverse ed ulteriori attività, complementari e comunque essenziali ad assicurare livelli minimi di prestazione in Comuni sprovvisti di punti di erogazione dedicati, connotate quindi quali servizi di finalità ed utilità sociale;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1. a garantire l'osservanza del disposto di legge richiamato in apertura, procedendo alla rivalutazione dell'indennità di residenza (sulla base degli indici FOI dell'ISTAT) dal 01.01.2000 al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico).

2. a valutare la possibilità di inserire all'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 la previsione che la rivalutazione – da attuarsi sulla base degli indici FOI dell'ISTAT - debba riguardare anche il volume d'affari ai fini IVA, così attualizzando detto parametro economico, essenziale nel computo della misura in parola.

3. a valutare la possibilità di indicare nella determinazione del volume d'affari solo le prestazioni sanitarie e farmaceutiche, escludendo le altre prestazioni che vengono erogate dalle farmacie rurali."

Ordine Del Giorno n.10

BOLZONELLO, DI BERT, POLESSELLO, BERNARDIS, GRILLI, MAZZOLINI, MORANDINI, LIRUTTI

"Il Consiglio regionale

premesse che

- da parecchi decenni sussistono differenze retributive per la parte accessoria tra i dipendenti delle aziende sanitarie regionali;

- l'art. 9 comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 aveva disposto che la Direzione centrale salute e protezione sociale, con il supporto dell'Agenzia regionale della sanità, predisponesse uno studio di fattibilità concernente i tempi, i modi, i criteri e le risorse necessarie per conseguire la graduale perequazione del trattamento economico del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine

di superare le eventuali differenze retributive riscontrate tra i differenti enti, prevedendo anche uno stanziamento finanziario;
dato atto che non risulta che lo studio di fattibilità sia stato effettuato e, in ogni caso, è necessario procedere al suo aggiornamento per garantire che a parità di funzioni il personale delle aziende sanitarie percepisca lo stesso trattamento retributivo;
considerato che anche recentemente l'Assessore Riccardi si è espresso per la necessità di superare le differenze territoriali nella retribuzione e di valorizzare i professionisti della salute, per esigenze di equità e anche per rendere attrattivo il Servizio sanitario regionale, sfruttando i margini di manovra consentiti dalla pronuncia della Corte costituzionale, la 124/2023;
precisato che con la mozione n. 17 approvata nella seduta 21 del 02.10.2023 è stato ribadito la necessità di perseguire appropriate politiche del personale anche in termini di perequazione salariale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1. a svolgere uno studio di fattibilità concernente i tempi, i modi, i criteri e le risorse necessarie per conseguire la graduale perequazione del trattamento economico del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di superare le eventuali differenze retributive riscontrate tra i differenti enti o, eventualmente, aggiornare quello svolto in base all'art. 9 comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17;
2. di incaricare l'ARCS di svolgere la suddetta attività, prevedendo lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie;
3. di utilizzare per la perequazione che risultasse necessaria gli spazi di manovra consentiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 124/2023."

Ordine Del Giorno n.11

MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO, LIRUTTI, BOLZONELLO, BERNARDIS, DI BERT, GRILLI

"Il Consiglio regionale,

premesso che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con propria legge la materia delle opere pubbliche, attualmente compresa nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante "Disciplina organica dei lavori pubblici";

rilevato che l'articolo 57 della LR 14/2002, alla lettera a) del comma 1 dispone il principio di progressione della spesa, statuendo che il finanziamento concesso in conto capitale o di anticipazione finanziaria ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2 – e, quindi, alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, ivi compresi gli enti pubblici economici – è erogato su richiesta dell'interessato e sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte e certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;

considerato che le attuali difficoltà di anticipazione di cassa sofferte dagli Enti pubblici, in particolare dai Comuni di limitate dimensioni, richiedono un'accurata e contestualizzata analisi della disciplina in oggetto, verificando l'attuale sostenibilità del principio di cui sopra in rapporto alle esigenze di snellimento e velocizzazione delle procedure di spesa pubblica, che devono sempre contraddistinguere i procedimenti amministrativi, tra cui quello di realizzazione delle opere pubbliche;

rilevata l'opportunità di rivedere la disciplina regionale in un'ottica che favorisca gli investimenti di mano pubblica, semplificando l'iter del finanziamento regionale a sostegno degli appalti di opere pubbliche, in

particolar modo comunali, così permettendo la massima efficienza ed efficacia della macchina amministrativa;
considerato che la carenza di liquidità, elemento necessario per affrontare le opere e liquidare i diversi stati di avanzamento, pone spesso gli enti di fronte alla scelta tra il rischio di dissesto finanziario e la rinuncia all'operazione oggetto di finanziamento;
rilevato che tale criticità risulta aggravata dalle ingenti risorse messe in campo dal PNRR, con vincoli decisamente stringenti e non modificabili, stante la disciplina posta dallo Stato;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a fare proprie le premesse e a valutare quanto necessario per porre in essere tutti gli atti, in primis legislativi, utili a semplificare i processi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche in ambito regionale, ad iniziare da quelle comunali, consentendo all'ente di richiedere e ricevere le risorse sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte – senza vincoli di progressione della spesa – per garantirgli la liquidità necessaria a fronteggiare le opere programmate e progettate ed evitare così la perdita di importanti investimenti che possono dare valore aggiunto al nostro territorio.”

Ordine Del Giorno n.12

LIRUTTI, BOLZONELLO, GRILLI, DI BERT, MORANDINI, MAZZOLINI, POLESELLO

“Il Consiglio regionale,

premesso che la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (“Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”) all'art. 8, comma 74 prevede che “L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della Regione”;

considerato che con delibera Giunta Regionale n. 1684 del 11.11.2022 è stato approvato il relativo Bando pubblico per la concessione di contributi a favore delle Associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio;

preso atto che:

- l'art. 8 del bando disciplina le modalità e i criteri di valutazione di assegnazione dei contributi, prevedendo n. 2 indicatori per l'attribuzione dei punteggi per scaglioni con un punteggio massimo ottenibile, tranne che per la voce “N° ore complessive sui temi- da 10 e per ogni ora successiva” che prevede in astratto un punteggio massimo non determinabile.

- la determinazione del contributo per il singolo beneficiario avviene sulla base del risultato derivante dalla divisione del contributo totale stanziato con la somma dei punteggi ottenuti dai partecipanti - in linea teorica indefinito - moltiplicato per il punteggio concretamente ottenuto;

considerato che tale modalità di attribuzione del punteggio al singolo beneficiario – in assenza di un limite massimo - e le conseguenti ricadute in termini di risultato della somma totale dei punteggi attribuiti ai partecipanti che diviso per l'importo dello stanziamento determina un valore a punto non determinabile, incidendo sull'entità del contributo e sull'impossibilità di impegnare l'intero contributo stanziato;

ritenuto pertanto di invitare la Giunta a prendere in considerazione modifiche alle modalità e criteri di determinazione dei contributi per superare le criticità sopra evidenziate:

- prevedendo per tutti gli indicatori un punteggio massimo attribuibile anche per scaglioni.
- determinando il contributo concesso al singolo beneficiario in percentuale tra il punteggio massimo conseguibile e quello conseguito da applicare un contributo massimo ottenibile, ossia euro 20.000,00 per progetti in forma singole ed euro 35.000,00 per progetti in partenariato;
visto inoltre che l'articolo 9 del bando (Modalità di erogazione del contributo) prevede che il contributo venga erogato per il 30% in acconto e il 70% a saldo, creando notevoli difficoltà ai beneficiari che sono molte volte costretti a far ricorso all'indebitamento oneroso con il sistema bancario;
ritenuto opportuno incrementare fino al 70% la percentuale dell'acconto sul contributo concesso per garantire adeguate risorse nella fase di avvio dei progetti;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare ogni possibile modifica delle modalità e criteri per la determinazione del contributo in premessa, prevedendo per tutti gli indicatori un punteggio massimo attribuibile anche per scaglioni e determinando il contributo concesso al singolo beneficiario in percentuale tra il punteggio massimo conseguibile e quello conseguito da applicare al contributo massimo ottenibile, ossia euro 20.000,00 per progetti in forma singole ed euro 35.000,00 per progetti in partenariato.

2. a valutare la possibilità di incrementare la percentuale dell'acconto fino al 70% dell'importo del contributo complessivamente concesso al fine di consentire ai beneficiari un'adeguata ed immediata copertura delle spese di avvio del progetto finanziato."

Ordine Del Giorno n.13

DI BERT, BOLZONELLO, POLESELLO, BERNARDIS, GRILLI, MAZZOLINI, MORANDINI, LIRUTTI

"Il Consiglio regionale,

premesso che la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 è stata modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 per adeguarla, in termini di liberalizzazione e semplificazione, alla sopravvenuta normativa statale in tema di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, prevedendo:

- all'art. 65 comma 1 lett. h) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5: somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.

- all'art. 68 comma 5 lett. d) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come modificato dall'art. 30 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5: È soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: d) nelle attività svolte in forma temporanea.

- all'art. 71 (Attività temporanea) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come modificato dall'art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, che l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, in tal modo recependo quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;

considerato che si rende opportuno procedere a delle ulteriori modifiche:

- inserendo tra le attività in cui si svolge la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, oltre a quella già previste, le sportive, le ludiche, le ricreative e le educative in quanto assimilabili e, comunque,

facenti parte della tradizione locale della Regione.

- richiamando espressamente l'art. 70 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che prevede che gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

precisato che l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande da parte degli enti del terzo settore è sottratta al possesso dei requisiti morali, antimafia e professionali, mentre quella svolta da tutti gli altri soggetti solo a quelli professionali;

dato atto che il regime semplificato della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli enti del terzo settore per cui si prescinde dai requisiti morali, antimafia e professionali costituisce disciplina speciale che prevale sulla normativa ordinaria, come, peraltro, precisato nella risoluzione n. 388528 del 26.09.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico;

rilevato che l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Livelli ulteriori di semplificazione) prevede che le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione;

considerato che

- la disciplina proposta è costituzionalmente legittima, in quanto basata su un'ottica di ulteriore semplificazione.

- la Regione Marche con la legge regionale 5 agosto 2021 n. 22, non impugnata avanti la Corte costituzionale dal Governo, ha sfruttato lo spazio di autonomia concesso prevedendo all'art. 83 il richiamo alla disciplina speciale per gli enti del terzo settore;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

in un'ottica di semplificazione, a modificare l'art. 71 (Attività temporanea) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 inserendo le ulteriori attività indicate in premessa e a richiamare il regime semplificato per l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti del terzo settore."

Ordine Del Giorno n.14

GRILLI, LIRUTTI, POLESELLO, DI BERT; BERNARDIS, MORADINI, MAZZOLINI, BOLZONELLO

"Il Consiglio regionale,

premesso che l'Amministrazione Regionale sostiene progetti ed azioni con l'erogazione di contributi ed interventi che permettono ai cittadini con disabilità la maggior autonomia anche nei trasporti;

rilevato che già nel 2019 a Trieste è stato avviato un progetto sperimentale sui mezzi pubblici e sui semafori sonori, cui ha fatto seguito un'importante evoluzione culminata nella definizione di un sistema ufficialmente adottato e certificato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti quale tecnologia standard nazionale per l'autonomia;

atteso che nel 2021 ha preso avvio un progetto - con un protocollo sottoscritto dai rappresentanti della Consulta Disabili Fvg e dalla TPL fvg - finalizzato a garantire l'impegno all'installazione dei radiofari LETIsmart su tutti i mezzi urbani ed extraurbani dell'intero territorio regionale, permettendo ai disabili

visivi di essere autonomi nei trasporti pubblici;
considerato che ad oggi è stata completata la dotazione sui mezzi urbani di Trieste, Udine e Gorizia, mentre risulta in fase di completamento l'allestimento a Pordenone e rimangono da installare i radiofari LETIsmart sui mezzi extraurbani, importantissimi per coloro che vivono queste minorazioni nei piccoli comuni o in zone periferiche;
rilevata l'opportunità di permettere ai cittadini con disabilità visiva e motoria di riconquistare spazio ed autonomia;
tenuto conto che oggi LETIsmart è presente in più di 15 città italiane e in zone turistiche, università ed ospedali, offrendo informazioni ed interazione a centinaia di ciechi ed ipovedenti ed integrandosi perfettamente con i percorsi tattilo plantari e con le mappe tattili precedentemente previsti nei percorsi urbani;
considerato che anche le persone in carrozzina oggi iniziano ad avere importanti vantaggi dalla soluzione LETIsmart, come dimostra la sperimentazione avviata dall'Azienda sanitaria sul nostro territorio;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a fare proprie le premesse e a valutare quanto necessario per porre in essere tutti gli atti - progettuali, esecutivi e finanziari – utili ad implementare il sistema LETIsmart sugli autobus extraurbani.”

Ordine Del Giorno n.15

BERNARDIS, LIRUTTI, POLESSELLO, GRILLI, DI BERT, MORANDINI, MAZZOLINI, BOLZONELLO

“Il Consiglio regionale,

considerato il bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali);

riconosciuto l'importante impatto che tale misura ha nel recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi;

sottolineato che il patrimonio artistico e culturale della regione è di interesse collettivo e taluni affreschi possono avere una rilevanza e importanza significative, contribuendo così alla preservazione dell'identità, storia e cultura del nostro territorio regionale;

considerato il contesto di Go 2025, con Gorizia e Nova Gorica nominate capitale europea della cultura, e riconoscendo l'opportunità di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio artistico e culturale;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di studiare metodi e formule adeguate per ampliare la platea dei beneficiari del bando regionale finalizzato alla concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi, in particolare considerando anche i soggetti privati che possano mettere a disposizione della collettività il bene dopo il recupero.”

Ordine Del Giorno n.16

BERNARDIS, LIRUTTI, POLESELLO, GRILLI, DI BERT, MORANDINI, MAZZOLINI, BOLZONELLO

"Il Consiglio regionale,

considerato che l'eliminazione del regime di Zona Franca per la benzina nella regione, in particolare a Gorizia, ha avuto un impatto significativo su tutta la comunità isontina, giuliana e parte del Friuli;

Preso atto che già nel 2007 l'allora sindaco del capoluogo Isontino, Ettore Romoli, espresse forti perplessità a riguardo della soppressione della Zona Franca;

ricosciuto che vi sono delle motivazioni giuridiche che giustificano il ripristino della benzina agevolata di Gorizia, basate sul trattato di Roma del 1957, che stabilisce la protezione di ciò che esisteva prima di questa data e visto che la zona franca di Gorizia è stata istituita nel 1948, non c'è alcuna giustificazione per la sua eliminazione;

appurato che le conseguenze economiche negative che questa decisione sono state pesantissime nelle aree interessate, in particolare per i territori di confine più svantaggiati dove il fenomeno del pendolarismo del pieno oltreconfine ha portato a un'emorragia di risorse di centinaia di milioni di euro per le casse dello Stato italiano;

atteso che è un obiettivo strategico ripristinare una condizione di concorrenza sostenibile fra le due parti del confine di Stato, consentendo anche ai nostri gestori di poter lavorare "alla pari" dei colleghi che operano sul versante estero;

ricordato in particolare che nel 2025 Gorizia e Nova Gorica saranno la prima capitale europea della cultura transfrontaliera della storia ed è pertanto auspicabile anche un'armonizzazione delle differenze fiscali, burocratiche e tariffarie per traguardare una crescita basata su principi di reciprocità e collaborazione fra le due parti del confine;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di continuare con assiduità il pressing istituzionale con il Governo nazionale al fine di esplorare tutte le iniziative e le misure possibili per un auspicato ritorno ad una Zona Franca a Gorizia per restaurare l'equità economica, il benessere delle comunità coinvolte e proteggere l'interesse dei cittadini e delle imprese dell'isontino."

Ordine Del Giorno n.17

BOLZONELLO, DI BERT, POLESELLO, BERNARDIS, GRILLI, MAZZOLINI, MORANDINI, LIRUTTI

"Il Consiglio regionale,

premesso che la legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) necessita di un profondo restyling per adeguarla alla normativa nel frattempo sopravvenuta;

dato atto che è necessario adeguare la normativa anche dal punto di vista organizzativo del SSR FVG e degli organi preposti alle attività disciplinate dalla legge;

considerato che è necessario distinguere l'attività di prevenzione primaria prevista dalle normative vigenti da quella della sorveglianza delle situazioni da rischio amianto che hanno obiettivi distinti e fanno capo ad organi diversi;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a rivedere il testo normativo della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) per adeguarla formalmente alla normativa nel frattempo sopravvenuta definendo senza sovrapporre l'attività di prevenzione primaria prevista dalle normative vigenti da quella della sorveglianza delle situazioni da rischio amianto che hanno obiettivi distinti e fanno capo ad organi diversi."

Ordine Del Giorno n.18

MIANI

"Il Consiglio regionale,

visto che il DDL n. 8 <<Misure finanziarie multisettoriali>> all'articolo 4 reca "Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile";

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <<Norme in materia ambientale>>, che all'articolo 250 "Bonifica da parte dell'amministrazione" dispone che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso;

vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 <<Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007>>, che all'articolo 3, comma 10 e comma 10 bis lett. a), dispone l'autorizzazione per l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell' articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata, prescrivendo inoltre che gli interventi oggetto di contributo siano quelli relativi ai seguenti siti regionali:

a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c quater);

b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere oa), a), c bis), c ter);

considerato che l'articolo 15, della legge regionale 20 ottobre 2017 n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), nel prevedere i "criteri localizzativi regionali" degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, fornisce gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, individuando altresì specifici limiti di localizzazione, ai fini della salvaguardia della salute umana, delle acque superficiali e sotterranee, nonché per le zone tipiche di produzione dei vini e di frutta;

preso atto della situazione emersa nella Frazione di Firmano in Comune di Premariacco, area caratterizzata dalla presenza di ben tre discariche adiacenti, i cui siti sono in attesa di bonifica da anni, nonché dell'ulteriore autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Murà in Comune di Cividale del Friuli, occupante una superficie di oltre 38.000 mq.;

considerato che il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo

all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive (cfr. da ultima Corte giustizia UE, sez. IV, 16/06/2022, n. 65); ritenuto doveroso introdurre misure nella disciplina regionale in materia che, in ossequio al principio di precauzione che ispira integralmente la disciplina nazionale ed europea, limitino la localizzazione di nuovi impianti o ampliamento di esistenti nei territori dei Comuni dove sono in corso accertamenti o pendenti altre procedure di intervento per inquinamento ambientale in cui la PA intervenga in sostituzione del soggetto obbligato alle bonifiche necessarie; tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

di individuare vincoli specifici, anche di concerto con il Ministero competente, diretti a limitare la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti nei territori dei Comuni in cui sono in corso accertamenti o pendenti altre procedure di intervento per inquinamento ambientale in cui la PA intervenga in sostituzione del soggetto obbligato alle bonifiche necessarie, limiti applicabili anche ai territori dei Comuni confinanti.”

Ordine Del Giorno n.19

CONFICONI, CARLI, MENTIL, MORETUZZO, PELLEGRINO, CAPOZZI, FASIOLO, HONSELL

“Il Consiglio regionale,

vista la legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) che, anche grazie alla collaborazione dei portatori di interesse nella sua elaborazione, rappresenta un notevole passo avanti verso una gestione sostenibile della sempre più preziosa risorsa idrica;

richiamato in particolare l'articolo 25, comma 7, della citata legge regionale secondo cui <<per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'articolo 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>;

considerato che pur essendo scadute o di prossima scadenza le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico di Meduno, Valina-Chievolis e Colle-Istrago, costituenti il sistema derivatorio del fiume Meduna, le gare non sono ancora state pubblicate perché la Regione Fvg ha contestato la perizia proposta dall'attuale intestatario sull'acquisizione dei cosiddetti “beni asciutti”;

appreso dalla stampa di iniziative parlamentari volte a rinviare le procedure di assegnazione attraverso la concessione di proroghe;

ricordato i chiarimenti di Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato sul tema, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché le previsioni della LR 21/2020, in particolare dell'articolo 7 in merito alla costituzione della società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la giunta regionale

ad avviare una interlocuzione con il governo e con i Ministri competenti al fine di evitare la proroga delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, permettendo la completa attuazione della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21."

Ordine Del Giorno n.20

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

"Il Consiglio regionale,

dato atto che l'apertura delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia sono uno strumento utile quale risposta alle necessità delle famiglie, ma che da solo non rappresenta una completa soluzione e verso il quale andrebbero ulteriormente coinvolte le Amministrazioni comunali, oltre alle Direzioni didattiche;

considerato che nella nostra Regione gli asili nido presentano delle liste d'attesa, anche in conseguenza dei recenti provvedimenti regionali (e statali) sull'abbattimento delle rette per le famiglie, che ne ha aumentato la fruizione;

posto che la rete delle scuole dell'infanzia risentono della denatalità e dunque potrebbe risultare interessante prevedere un piano di accorpamenti e/o di parziali riconversioni di queste scuole affiancandole a un potenziamento della rete degli asili nido;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di potenziare la rete degli asili nido, anche a partire dalla parziale riconversione di alcune scuole materne, che sulla base dell'andamento demografico difficilmente avranno i numeri necessari a sostenersi."

Ordine Del Giorno n.21

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI, PUTTO

"Il Consiglio regionale,

considerato che i prati stabili sono custodi della biodiversità e utilissimi nella lotta al cambiamento climatico, ma sono anche tra gli ambienti più minacciati dall'intensificazione agricola e dall'abbandono è fondamentale rafforzare gli strumenti per impedirne la riduzione e la scomparsa;

valutata la necessità di educare tutti i cittadini, a partire dai più piccoli, verso l'importanza dei prati stabili e più in generale verso la cultura ambientale del territorio;

vista la Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 8 con cui viene riconosciuto un contributo da destinare ai proprietari o conduttori dei prati stabili;

ritenuto che l'ammontare attuale del contributo non sia sufficiente e che sia necessario individuare le opportune modalità per riconoscere ai produttori quote contributive di maggiore rilievo;

richiamato altresì il comma 5 dell'articolo 9 della citata L.R. 9/2005, con cui si autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità anche mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986, e alle associazioni che abbiano nel proprio statuto le finalità di valorizzazione, di studio e tutela dell'ambiente e del territorio della Regione;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad individuare la modalità per incrementare i contributi previsti ex art. 8, L.R. 5/2009 a proprietari e conduttori e a individuare le risorse economico-finanziarie finalizzate all'erogazione di contributi ai soggetti citati al comma 5 dell'art. 9 della medesima legge regionale per attività di sensibilizzazione sul tema."

Ordine Del Giorno n.22

CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL

"Il Consiglio regionale,

richiamata la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima, consente, disciplina e incentiva l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

premesso Vista la nota prot. n. 312-P del 3 marzo 2020 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 200 milioni di euro in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 per l'istituzione di un fondo da destinare all'istallazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico;

considerato che tale fondo nazionale reddito energetico è finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed è destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

considerato che nel 2022 il Comitato ha approvato la delibera, recante «Piano sviluppo e coesione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Riduzione per trasferimento di risorse», con la quale il PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy è stato ridotto per un valore complessivo di 200,00 milioni di euro relativi al Fondo nazionale reddito energetico;

ricordato che l'obiettivo del reddito energetico è consentire l'accesso agevolato all'energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore ai quindicimila euro o a trentamila, avendo almeno quattro figli a carico;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale

a prevedere nella prossima Legge di Stabilità una misura per concorrere al finanziamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico e permettere alle famiglie della nostra Regione di usufruire dei relativi benefici."

Ordine Del Giorno n.23

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

"Il Consiglio regionale,

visto l'articolo 4, commi da 15 a 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con cui vengono erogati contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente

della Regione n. 34/2016;

preso atto che la relativa istruttoria delle domande presentate è stata operata negli scorsi mesi estivi e che, per alcune casistiche, è stata richiesta una integrazione istruttoria;

considerato che per poter acquisire il Certificato di affiliazione al CONI, scaricabile dal portale "sport e salute" (FIGC), bisogna prima iscriversi ai campionati e attendere l'aggiornamento della posizione della società da parte del CONI stesso;

verificato che questo disallineamento dei termini tra istruttoria della domanda del contributo regionale e caricamento del certificato del CONI ha creato alcune criticità con la conseguente esclusione di richiedenti;

evidenziata che la criticità determinatasi da cui la conseguente comunicazione di inammissibilità della domanda in alcun modo può essere ascritta ai richiedenti;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad individuare la modalità per sanare dette situazioni, ammettendo a contributo i soggetti che hanno riscontrato fuori dai termini indicati a causa della difficoltà di acquisizione del certificato CONI."

Ordine Del Giorno n.24

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI

"Il Consiglio regionale,

nel disegno di legge 8 all'articolo 2 (comma 5) costituisce presso la Direzione centrale per le attività produttive il comitato tecnico di valutazione su progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione;

considerato che detto Comitato è costituito da sette componenti tra i quali sono una esperta o un esperto in sostenibilità ambientale;

visto che la nostra regione punta a essere un ente più virtuoso di altri in materia di transizione energetica, come spesso ricordato e pianificato con il piano FVGreen e con la candidatura a regione pilot del Green Deal;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a mantenere un equilibrio tra esperte o esperti in sostenibilità ambientale rispetto alle componenti afferenti ad altre discipline all'interno del comitato tecnico."

Ordine Del Giorno n.25

PELLEGRINO, CONFICONI, CAPOZZI, POZZO, PISANI, MORETTI, CELOTTI, CARLI, MARTINES, FASIOLO, HONSELL, MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO

"Il Consiglio regionale,

considerato l'aumento della frequenza degli eventi climatici estremi;

preso atto dell'invecchiamento delle popolazioni arboree urbane e della necessità, nelle difficili condizioni imposte dal cambiamento climatico, di sostenere i grandi alberi unitamente a tutti i componenti vegetali dell'ecosistema urbano, e di prendersene cura quale prezioso patrimonio ecologico ed elemento storico-culturale ed identitario dei paesaggi cittadini e periurbani;

vista la necessità di intervenire con accurata prevenzione e monitoraggio per affrontare i rischi connessi

alla presenza degli alberi;
considerata l'importanza di attuare gestioni eco sostenibili delle città e di garantire la conservazione del capitale verde da considerare specifico destinatario di adeguate politiche di pianificazione e controllo;
viste le Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano - MATTM, 2017, il Piano Nazionale di Transizione Ecologica del 2022, la Missione del PNRR Rivoluzione verde e transizione ecologica con le specifiche previsioni di Tutela e valorizzazione del verde urbano e periurbano (Investimento 3.1), la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 adottata ad agosto 2023, la prassi di riferimento UNI/PdR 8/2014 «Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione», con evidenza sulle specifiche indicazioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, ai professionisti del settore e alla società civile al fine di orientare politiche integrate di sostenibilità urbana finalizzate a rafforzare la biodiversità e la resilienza per implementare la rete ecologica e sociale su scala locale; di adottare buone pratiche per la progettazione, il mantenimento e la gestione degli spazi verdi e per la produzione vegetale; di applicare un metodo di gestione a basso input energetico, fisico ed economico;
avute presenti le indicazioni del DM-10.03.2020, Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, in particolare sul fatto che essendo il patrimonio verde "un sistema vivente in continua evoluzione" gli interventi devono essere pianificati per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema, e tale pianificazione è il necessario strumento integrativo della pianificazione urbanistica generale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a costituire un Tavolo tecnico che proceda alla redazione delle Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la gestione, la tutela e la valorizzazione del verde urbano."

Ordine Del Giorno n.26

PELLEGRINO, CONFICONI, POZZO, PISANI, MORETTI, CELOTTI, CARLI, MARTINES, FASIOLO, HONSELL, CAPOZZI, BULLIAN, MASSOLINO.

"Il Consiglio regionale,

riscontrato che per procedere all'attività di stesura delle proposte di legge e degli altri atti di iniziativa consiliare, tra cui quelli di sindacato ispettivo, sono necessarie competenze specifiche, terminologia tecnico-giuridica, conoscenza delle procedure consiliari nonché esperienza legislativa tale da consentire lo svolgimento efficace delle funzioni consiliari, sia legislative, che di indirizzo e controllo;

valutato che i consiglieri regionali e i gruppi consiliari hanno necessità di un'assistenza tecnico-giuridica caratterizzata dalla presenza di una congrua dotazione di personale dotato di specifiche professionalità e di comprovata esperienza;

ricordato che l'art. 5 della legge statutaria 17/2007, prevede che al Consiglio siano assicurate le dotazioni necessarie per l'adeguato esercizio delle sue funzioni e che nella XII legislatura della Regione FVG è stata approvata all'unanimità la mozione n. 125 del 19.11.2019 avente lo stesso tema della presente;

considerato che nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio, in forza del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, è stato istituito il Servizio giuridico-legislativo con il compito di assicurare la consulenza giuridica ai Consiglieri regionali e agli Organi consiliari;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,

per quanto di rispettiva competenza:

di dotare la Segreteria generale del Consiglio di personale aggiuntivo idoneo a potenziare il Servizio giuridico-legislativo, finalizzato alla progettazione legislativa e alla stesura degli atti di sindacato ispettivo, anche individuando modalità e tempistiche adeguate per un efficace svolgimento di queste funzioni."

Ordine Del Giorno n.27

GRILLI, DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO.

"Il Consiglio regionale,

premesso che il Fondo per l'Autonomia Possibile (FAP) è un intervento economico rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

considerato che l'Amministrazione Regionale promuove e sostiene la permanenza di persone non autosufficienti nella propria abitazione, attraverso le diverse tipologie di contributo gestite con il Fondo per l'Autonomia Possibile (FAP), ai sensi della L.R 06/2006 art. 41;

rilevato che gli importi annuali di contributo, nelle varie tipologie degli interventi, sono stabiliti dall'apposito regolamento, emanato con DPreg 8 gennaio 2015 n. 07/Pres.;

tenuto conto che nel corso degli anni gli importi di contributo sono rimasti invariati, nonostante la variazione dei prezzi al consumo, diminuendo conseguentemente l'efficacia dell'aiuto;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a fare proprie le premesse e a valutare quanto necessario per porre in essere tutti gli atti amministrativi utili affinché gli importi dei contributi siano adeguati all'indice ISTAT."

Ordine Del Giorno n.28

BALLOCH.

"Il Consiglio regionale,

premesso che all'ASP Casa per Anziani di Cividale a partire dal 2006 è stato avviato un progetto di ristrutturazione generale, suddiviso in 5 lotti funzionali, che prevede la realizzazione di opere indispensabili per l'adeguamento alle normative in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche, nonché di adeguamento agli standard minimi previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento;

ricordato che grazie ai finanziamenti erogati da codesta Regione è stato possibile completare i primi due lotti e che nel corso del 2022, con l'obiettivo di recuperare ulteriori fondi - alternativi ad un'ulteriore inevitabile contribuzione regionale - da destinare ai lavori di ristrutturazione rimasti in sospeso, l'ASP ha partecipato con successo ad un bando del PNRR, presentando il progetto esecutivo realizzato nel 2018 ed avente un quadro economico di € 4.131.250,00;

preso atto che dal 2018 ad oggi sono intervenuti significativi aumenti generalizzati dei prezzi, oltre che variazioni normative in materia antisismica e antincendio, e che di conseguenza si è reso necessario aggiornare il progetto esecutivo, portando il quadro economico aggiornato ad una previsione di spesa di € 5.247.000,00;

rilevato che per poter realizzare le opere oggetto del finanziamento PNRR, è, pertanto, indispensabile

aggiungere le risorse mancanti pari a € 1.115.750,00;
evidenziato che ai fini della concessione del finanziamento da parte dell'Agenzia Territoriale per la Coesione il progetto deve essere completamente realizzato entro giugno del 2025 e che senza le risorse aggiuntive necessarie, di cui l'ASP al momento non dispone, non è possibile realizzare l'opera e di conseguenza l'ASP si vedrebbe costretta a rinunciare ad un finanziamento di oltre 4 milioni di euro;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione

a valutare la possibilità di intervenire con lo stanziamento di un contributo integrativo a favore dell'ASP di Cividale del Friuli per la copertura dei maggiori oneri derivati dall'adeguamento del progetto alle normative vigenti e all'incremento del prezzo dei materiali edili, evitando di dover rinunciare alle risorse già reperite tramite PNRR."

Ordine Del Giorno n.29

BALLOCH.

"Il Consiglio regionale,

premesse che ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto la Regione Autonoma FVG copre la propria spesa corrente sanitaria con le proprie compartecipazioni ai tributi;

considerato che la prima disposizione di autofinanziamento della spesa sanitaria regionale è la L.662/1996, art. 1, commi 144/146, in cui l'incremento delle compartecipazioni copri anche i maggiori costi del comparto unico regionale;

preso atto che nel corso del tempo sono intervenute disposizioni di incremento della spesa sanitaria di parte corrente senza evidenza di adeguamento del livello delle compartecipazioni per la loro copertura;

atteso che la Regione FVG è esclusa da una serie di finanziamenti statali successivi alla fuoriuscita dal Fondo sanitario nazionale, che per le Regioni a statuto ordinario trovano puntuali poste di finanziamento, quali il fondo farmaci innovati che ammonterà a 1,3 miliardi di euro nel 2024 e il finanziamento della missione n.6.1 del PNRR per gli standard di personale della Missione 6.1 del PNRR, coperta dalla disponibilità di cui all'art. 1 comma 274 della L.234/2021;

precisato che le disposizioni sopra richiamate riguardano solamente alcune delle poste poiché ogni disposizione che introduce nuove spese finanziata con la formula "a valer sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato" determina una corrispondente spesa a carico delle compartecipazioni regionali;

rilevato come la struttura dei costi del SSN del 1996 sia totalmente diversa rispetto all'articolazione attuale caratterizzata dalla presenza di farmaci e beni sanitari ad altissimo costo nella fase delle acuzie che per l'appunto nell'anno di fuori uscita dal Fondo sanitario nazionale non erano presenti;

considerato che il mutato quadro tecnologico ed epidemiologico può dunque nel medio periodo determinare, in presenza dell'attuale livello di compartecipazione e degli attuali cespiti tributari su cui si calcolano le compartecipazioni, non sufficiente ad evitare una "sanitarizzazione" del bilancio regionale, senza uno forte sviluppo del PIL e delle conseguenti entrate da compartecipazione;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione

a valutare l'attivazione di trattative volte a rivedere i rapporti con lo Stato nell'ambito del finanziamento della spesa sanitaria corrente, considerando i costi emergenti in termini di rinnovo dei contratti collettivi

nazionali, dell'accordo con la medicina convenzionale e del finanziamento della spesa del personale delle strutture di cui alla Missione 6.1. del PNRR e dell'incremento di 3 miliardi del FSN nel 2024 da cui per il principio dell'autofinanziamento la Regione FVG è esclusa."

Ordine Del Giorno n.30

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

"Il Consiglio regionale,

premesso che a seguito degli eventi meteorologici avversi in oggetto si è palesata la necessità di consentire l'esecuzione di interventi edilizi di rifacimento parziale o integrale delle coperture degli immobili danneggiati anche mediante l'utilizzo di materiali di rivestimento non identificabili con le tipologie indicate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente;

atteso che tale deroga, prevista dalla L.R. n. 8/2023, è ammessa entro il periodo di operatività delle dichiarazioni di stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;

considerato che esiste la concreta possibilità che le esigenze di deroga riferite alle coperture possano essere applicabili anche agli involucri e le facciate degli immobili danneggiati, in virtù della difficoltà di reperimento e degli elevati costi di taluni materiali isolanti o di rivestimento;

atteso che tali deroghe devono essere sempre compatibili con la salvaguardia estetica degli interventi, nel pieno rispetto di quanto previsto a tal fine dalle normative di settore;

impegna la Giunta Regionale

a valutare, sulla base delle informazioni desumibili dalle categorie di settore e dai collegi ed ordini professionali e in accordo con la "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia", la necessità di estendere quanto previsto al comma n. 15 dell'art. 5 del D.L. n.8/2003 anche ai materiali isolanti e di rivestimento degli immobili danneggiati dagli eventi di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza per gli intensi eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023 e, più in generale e prescindendo dai caratteri dell'emergenzialità, di favorire con provvedimenti specifici la diffusione di materiali sempre più performanti."

Ordine Del Giorno n.31

FASIOLO, CONFICONI, CELOTTI, COSOLINI, CARLI, MARTINES, MENTIL, POZZO, PISANI, MORETTI

"Il Consiglio regionale,

visto la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

posto che il sostegno alle locazioni di cui all'articolo 19 è attuato anche mediante fondi statali, come previsto dalla legge dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

appreso che nelle scorse settimane si sono rincorse le voci di tagli e ad oggi i trasferimenti necessari a coprire il fabbisogno per l'anno 2024 non sono garantiti, mettendo a rischio l'attuazione di una misura tanto importante quanto attesa;

ravvisata la necessità di non ridurre il sostegno alle locazioni per le famiglie del Friuli Venezia Giulia che versano in condizioni economiche maggiormente precarie;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a garantire con fondi propri la copertura finanziaria della misura di cui all'articolo 19 della LR 1/2016

(Sostegno alle locazioni) nel 2024 qualora il prossimo anno non dovessero arrivare i trasferimenti statali.”

Ordine Del Giorno n.32

COSOLINI, PELLEGRINO, LIGUORI, GIACOMELLI, LOBIANCO, MORETUZZO, NOVELLI, CAPOZZI, CALLIGARIS, DI BERT, BOLZONELLO, MORETTI

“Il Consiglio regionale,

premesso che l’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, introduce la misura del payback dei dispositivi medici, misura che prevede che il superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari dal 40% al 50% rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

rilevato che, come certificato dal decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022, l’onere a carico delle aziende del Friuli Venezia Giulia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, è di €127.953.977;

considerato che gli importi richiesti a pagamento alle singole aziende sono spesso così ingenti che a volte superano il fatturato lordo di un anno prodotto dalle stesse ditte e che quasi tutte le piccole e medie imprese (PMI) del Friuli Venezia Giulia rischiano di essere costrette alla messa in liquidazione;

evidenziato che la situazione sopra descritta rischia di avere due effetti principali: in primis di determinare una grave carenza delle forniture di dispositivi medici al Servizio Sanitario Regionale e, in secondo luogo, di colpire le PMI che forniscono dispositivi medici al SSR del FVG, ossia circa 100 imprese con più di 500 addetti oltre all’indotto;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

- a richiedere, relativamente agli anni 2015-2016-2017-2018, un ulteriore rinvio dei termini di pagamento, oltre il termine fissato al 30.10.2023, entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano, anche in attesa di definizione dei giudizi di merito innanzi al TAR Lazio;*

- a farsi parte attiva presso il Governo per il superamento del sistema del payback prendendo in considerazione più moderne misure per il contenimento della spesa, maggiormente capaci di salvaguardare, da un lato, il tessuto economico produttivo rappresentato dalle aziende e dall’altro la continuità e la qualità delle forniture dei dispositivi medici.”*

Ordine Del Giorno n.33

FASIOLO, MORETTI, COSOLINI, CARLI, PISANI, CELOTTI

“Il Consiglio regionale,

premesso che nel 2025 Gorizia e Nova Gorica sono state designate quale Capitale Europea della Cultura, occasione unica di promozione e di sviluppo del tessuto culturale del Friuli Venezia Giulia, della competitività e attrattività del territorio regionale con il coinvolgimento anche dei diversi sistemi produttivi locali e le conseguenti positive ricadute non solo socio-culturali, ma anche di natura economica, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della nostra Regione;

atteso che a dicembre 2022 è stato presentato il Masterplan Offerta ricettiva GO!2025 Capitale Europea della Cultura: uno studio realizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia con Uniontrasporti su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia e che si pone quale sintesi e analisi di scenari e proposte per il settore turistico-ricettivo;

preso atto che il suddetto Masterplan ha riscontrato che l'offerta di strutture ricettive sul territorio goriziano, se si esclude il comune di Grado, è abbastanza scarsa, come scarsa è anche la consistenza delle strutture extralberghiere. Inoltre, l'offerta ricettiva presente nella sola città di Gorizia risulta inadeguata ad accogliere grandi flussi di visitatori in arrivo nella città in occasione di GO!2025; ravvisata la necessità che la Regione FVG intervenga, in previsione di GO!2025 Capitale Europea della Cultura, al fine di agevolare la città di Gorizia e il territorio dell'ex provincia di Gorizia ad aumentare l'offerta ricettiva esistente; considerato opportuno, in considerazione alle tempistiche, valutare un canale contributivo che intervenga su strutture esistenti che vengano collocate nel mercato delle locazioni entro il 31 dicembre 2024; tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di creare un canale contributivo per l'ammodernamento di unità abitative ammobiliate a uso turistico ubicate sul territorio del Comune e dell'ex provincia di Gorizia, a fronte dell'obbligo specifico di mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni allo scopo di aumentare in tempi rapidi l'offerta turistica del territorio goriziano."

Ordine Del Giorno n.34

FASIOLO, MORETTI, COSOLINI, CARLI, PISANI, CELOTTI

"Il Consiglio regionale,

premesso che donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sé a qualcuno che ne ha un reale e urgente bisogno, preoccupandosi e agendo per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita;

considerato che il dono del sangue è tra i punti di forza del nostro sistema sanitario regionale e che la donazione di sangue è un atto fondamentale per contribuire alla salute della collettività;

tenuto conto che donare il sangue è innanzitutto un gesto di altruismo e che la disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento;

preso atto che da vari studi è emerso che la donazione frequente di sangue porti molti benefici all'apparato circolatorio, in particolare aiuta nella gestione del ferro nel sangue riducendo fortemente rischi di diabete e altre patologie, come trombi e infarti del miocardio;

considerato che fino ad alcuni anni fa a ogni donazione corrispondeva un ampio controllo dei valori principali dei componenti del sangue che, per una questione di razionalizzazione dei costi è stato ridotto in modo significativo, tranne una volta all'anno in cui le analisi sono più dettagliate;

valutato che una maggior monitoraggio del donatore potrebbe essere anche una forma di ulteriore promozione della donazione oltreché rappresentare una forma di prevenzione, anche aiutando in una diagnosi precoce di qualche forma patologica;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di disporre con una specifica circolare operativa che gli esami ordinari del sangue dei donatori siano integrati con verifiche continue, a ogni donazione, per i valori che risultino al fuori degli intervalli considerati ideali per un buono stato di salute. Introducendo questa modalità operativa il donatore si sentirebbe monitorato promuovendo le donazioni oltreché rappresenterebbe strumento di

prevenzione e salvaguardia della salute dei donatori."

Ordine Del Giorno n.35

POZZO, FASIOLO, PELLEGRINO, CAPOZZI, HONSELL, BULLIAN, CONFICONI, MARTINES, MORETTI, MORETTI, COSOLINI, CARLI, PISANI, CELOTTI, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI

"Il Consiglio regionale,

visti l'articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in maniera di sport"; i commi dall'87 al 90 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di Stabilità 2023";

visti i bandi regionali relativi all'anno 2023 per la manutenzione straordinaria su impianti sportivi di proprietà privata per la pratica del calcio e del rugby e per manutenzione straordinaria su impianti sportivi destinati ad attività sportive ad esclusione del gioco del calcio e del rugby e le relative graduatorie;

preso atto che, anche in considerazione all'alto numero di domande presentate, lo stanziamento attuale sul capitolo che finanzia tali bandi è ben al di sotto del fabbisogno totale che servirebbe per esaurire le graduatorie;

considerato opportuno intervenire stanziando ulteriori fondi sul capitolo al fine di scorrere ulteriormente le graduatorie in modo da finanziare più soggetti risultati idonei possibile vista l'importante funzione sociale dello sport e la necessità che gli impianti sportivi risultino efficienti e in sicurezza;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori fondi sul capitolo che finanzia tali interventi così da permettere un ulteriore scorrimento delle suddette graduatorie."

Ordine Del Giorno n.36

MAZZOLINI, POLESELLO, LIRUTTI, BOLZONELLO, SPAGNOLO, BERNARDIS, MORANDINI, GRILLI, DI BERT, GHERSINICH, MIANI, BUDAI, CALLIGARIS, FERRARI

"Il Consiglio regionale,

premesso che è di primaria importanza sostenere gli acquisti di attrezzature sportive e in particolar modo degli automezzi per il trasporto degli atleti e del materiale sportivo per favorire gli spostamenti degli atleti sul territorio regionale con la massima sicurezza;

dato atto che nel 2023 sono stati approvati tre bandi per il finanziamento di acquisti di attrezzature sportive mobili, macchinari per la manutenzione ordinaria dei campi e automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo;

dato atto che, ad oggi, le tre graduatorie sono state finanziate fino alla posizione n. 334 su 556 relativamente alle attrezzature mobili, fino alla posizione n. 145 su 205 relativamente all'acquisto di macchinari per la manutenzione ordinaria dei campi e fino alla posizione n. 80 su 293 relativamente all'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti e materiale sportivo;

considerato che riveste primaria importanza assicurare la massima sicurezza del trasporto degli atleti, perlopiù giovani, su mezzi di trasporto moderni e adeguati;

considerato altresì che le graduatorie inerenti l'acquisto di attrezzature sportive mobili e macchinari per le manutenzioni ordinarie dei campi sportivi presentano un maggior numero di soggetti beneficiari rispetto a quella riguardante gli automezzi;

ritenuto pertanto, per le finalità sopra descritte, di prevedere la destinazione delle risorse oggetto degli emendamenti 6.18 e 6.22, da allocare sul capitolo 5159 per complessivi euro 360.000,00 per il

finanziamento della graduatoria riguardante l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo approvata con decreto n. 28883/GRFVG dd. 20/06/2023; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a destinare l'importo di euro 360.000,00, oggetto degli emendamenti 6.18 e 6.22, per il finanziamento della graduatoria approvata con decreto n. 28883/GRFVG dd. 20/06/2023 relativa all'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo."

Ordine Del Giorno n.37

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

"Il Consiglio regionale,

visto che i Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali insieme alla salvaguardia dal rischio idraulico;

considerato che la gestione pattizia dei beni collettivi e l'adozione di strumenti come i Contratti di fiume (CdF) quali "strumenti volontari di programmazione negoziata e partecipata" rappresentano oggi in Italia e nella nostra Regione una concreta alternativa al perdurare del rischio ed all'apparente "inevitabile" e progressivo degrado del territorio e dell'ambiente;

visto che tali strumenti vengono disciplinati dalla Direttiva "Acque" 2000/60/CE del Parlamento europeo recepita dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 52 "Norme in materia ambientale" e dalla Regione FVG con l'art. 12 della L. R. n.11 del 29 aprile 2015;

preso atto che Il Testo Unico Ambientale all'art. 68 bis specifica che: " I contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.";

considerato che il CdF si fonda sul consenso e sulla informazione partecipata delle popolazioni promuovendo una visione integrata e partecipe nelle comunità locali. Esso prevede un'ampia mobilitazione degli attori locali territoriali per individuare un piano d'azione condiviso finalizzato ad affrontare le problematiche ambientali di un bacino o sottobacino fluviale secondo una logica integrata e multidisciplinare. Permette pertanto il raggiungimento di un'integrazione contemporaneamente «orizzontale e verticale» tra interessi, programmi e piani. È un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale;

visto che in Regione esistono Contratti di Fiume già sottoscritti (Roiello di Pradamano, Natisone, Area umida di Marano). Altri sono in corso di elaborazione (Judrio, Cormor, Alto Livenza). Altri ancora sono in fase di avvio (Torre, Noncello). Che esiste una domanda per dare avvio al processo dei Contratti di Fiume, come pure che esiste un Tavolo regionale dei Contratti di Fiume coordinato dall'Università degli Studi di Udine;

preso atto che dal 2015, anno di approvazione della legge regionale, ad oggi i soggetti promotori dei Contratti di Fiume sono andati avanti spesso e rilento perché non sufficientemente supportati dalla politica;

visto che i contratti di Fiume sono invece degli strumenti di progettazione e programmazione sovracomunale davvero importanti;

considerato che in Italia Regioni come il Lazio hanno compreso la strategicità dello strumento e hanno quindi voluto individuare tra gli obiettivi della Direzione Ambiente proprio il supporto all'avvio dei Contratti di Fiume costituendo un Servizio specifico che favorisca tutto il processo e la redazione dei documenti;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1.a individuare tra gli obiettivi strategici della Direzione Ambiente la realizzazione sul territorio regionale dei Contratti di Fiume;
2.a valutare l'istituzione della PO (con adeguato personale) dedicata esclusivamente ai Contratti di Fiume che supporti i soggetti promotori degli stessi nell'avvio e nella realizzazione della documentazione utili al processo."

Ordine Del Giorno n.38

CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL

"Il Consiglio regionale,

richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che ai sensi dell'articolo 11 ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

considerato che per il 2023 i finanziamenti statali e regionali permettono di soddisfare le domande pervenute per accedere alle risorse destinate dal Governo e dalla Giunta Regionale su questo Fondo;

atteso che nel corso dell'anno molte famiglie hanno riscontrato difficoltà economiche e di accesso al credito per poter acquisire un'abitazione e hanno optato per la locazione di immobili;

valutato che l'aumento della domanda di immobili in locazione, non corrisposto da un relativo e importante aumento dell'offerta di abitazioni da affittare, provoca il conseguente incremento del canone di locazione degli stessi;

letto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB);

appreso che nella Legge di Bilancio non sarebbe stato rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e che pertanto per sostenere le richieste delle famiglie è necessario che la Regione intervenga con fondi propri;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a prevedere nella prossima Legge di Stabilità l'incremento delle risorse regionali destinate per l'anno 2024 al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione."

Ordine Del Giorno n.39

MIANI

"Il Consiglio regionale,

visto che il DDL n. 8 <<Misure finanziarie multisettoriali>> all'articolo 5 reca disposizioni in materia di "Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità";
considerato che l'ultimo intervento manutentivo sistematico della viabilità afferente alla Comunità di montagna del Natisone e Torre risale alla tredicesima Tappa del 99° Giro d'Italia, in quell'occasione furono sistemati circa 25 chilometri di manto stradale delle Valli del Natisone e del Torre;
preso atto che nel frattempo il territorio ha subito eventi atmosferici di natura eccezionale che hanno ammalorato le condizioni di manutenzione generale e straordinaria della viabilità ex provinciale, specie nei tratti non sistemati in occasione della manifestazione sportiva del 2016;
ritenuto che la manutenzione della viabilità del territorio montano costituisca non solo un investimento importante sulla sicurezza della mobilità in un territorio che richiede costante attenzione, ma altresì volano economico sia per le attività locali che attrattività turistica del territorio;
ritenuto pertanto doveroso programmare un nuovo intervento manutentivo straordinario e sistematico della rete viaria ex provinciale nel territorio della Comunità di montagna del Natisone e Torre, in modo da prevenire fenomeni di dissesto e ridurre i disagi per la popolazione residente, anche alla luce dei fenomeni meteorologici eccezionali che, purtroppo, sempre più frequentemente colpiscono il nostro territorio;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi manutentivi straordinari della rete stradale di competenza ex provinciale nel territorio della Comunità di montagna del Natisone e Torre."

Ordine Del Giorno n.40

MIANI

"Il Consiglio regionale,

visto che il DDL n. 8 <<Misure finanziarie multisettoriali>> all'articolo 5 reca disposizioni in materia di "Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità";

preso atto che in diverse aree del territorio regionale la copertura della rete mobile risulta carente se non addirittura assente;

considerato che le reti mobili rappresentano oggi un mezzo imprescindibile per agevolare le comunicazioni a distanza e che assumono soprattutto la veste di strumento indispensabile per coloro che svolgono professioni per le quali è richiesto lo spostamento sul territorio regionale, nonché l'attraversamento dello stesso per recarsi all'estero o in altre Regioni del territorio nazionale;

considerato altresì che le coperture di rete rappresentano un importante strumento di sicurezza per chi viaggia sulle strade del territorio regionale, consentendo chiamate immediate e tempestive in situazioni di difficoltà o urgenza;

preso atto altresì che l'assenza di copertura della rete mobile costringe in alcuni casi i residenti a dover mantenere la rete fissa nelle abitazioni, col conseguente esborso di denaro per il pagamento dei canoni di abbonamento o delle tariffe telefoniche ordinarie;

ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, sia opportuno intervenire quanto prima, affinché, anche nella nostra Regione, possano essere superate le criticità emerse, così da assicurare ai residenti le migliori condizioni di fruibilità dei servizi garantiti da un efficiente sistema di telecomunicazione;

ritenuto inoltre che nel periodo attuale, contraddistinto dal ruolo notevole assunto dalle comunicazioni, una connessione e una copertura telefonica ottimale non si traducono esclusivamente nell'aumento della sicurezza e del comfort per gli utenti ma rappresentano anche motivo e occasione per lo sviluppo

economico del territorio regionale, per l'implementazione dell'attrattività turistica della nostra Regione e per il progresso delle imprese insediate o di nuovo insediamento; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1) a farsi parte attiva, presso gli operatori interessati, affinché, per quanto di loro competenza, operata ogni più opportuna verifica, essi assicurino le migliori condizioni di fruibilità del servizio di telefonia mobile nelle Valli del Natisone e del Torre;

2) a valutare ogni possibile intervento al fine di agevolare e promuovere, anche in via amministrativa, ogni più utile percorso atto a perseguire gli obiettivi indicati al punto 1)."

Ordine Del Giorno n.41

MASSOLINO, HONSELL, MORETUZZO, LIGUORI, PUTTO, BULLIAN

"Il Consiglio regionale,

premesso che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha previsto, con la legge regionale 12 del 2021 (artt. 4, comma 1 e 21, comma 1) un fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni che ha una dotazione di circa 1.200.000 euro all'anno fino al 2025;

considerato che il ruolo dei Centri Anti violenza è sempre più importante nella società contemporanea e purtroppo si susseguono quasi quotidianamente segnalazioni di violenze e dall'inizio dell'anno sono oltre 75 i casi di femminicidio in Italia;

viste anche le ripetute condanne ricevute dalla Corte Europea dei Diritti umani (dal caso Talpis nel 2017 ai casi Landi c. Italia, De Giorgi c. Italia e M.S. c. Italia nel 2022) mostrano in modo evidente il perdurare nel nostro Paese di una situazione di grave sottovalutazione del rischio di escalation delle aggressioni, nei casi di violenza sulle donne e di violenza nel rapporto di coppia in particolare;

considerato che nell'anno 2022 in Italia sono state accolte complessivamente 20.711 donne di cui 14.288 accolte per la prima volta numeri sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, all'interno dei 105 centri del nostro Paese e nei loro 176 sportelli;

evidenziato che i Centri Antiviolenza sono punti nevralgici per il contrasto alla violenza e soprattutto per l'aiuto alle donne svolgendo un ruolo di accoglienza, consulenza legale, medica, psicologica e anche di autonomia femminile attraverso percorsi di orientamento al mondo del lavoro;

considerato anche il sensibile aumento di costi vivi degli ultimi anni, che hanno portato a un notevole aumento delle spese dei centri stessi;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad aumentare la dotazione annua dei Centri Anti Violenza presenti nel nostro territorio, intensificando così le attività, la visibilità e la presenza in Friuli Venezia Giulia degli sportelli che offrono un aiuto concreto e gratuito alle donne ed alle persone fragili."

Il PRESIDENTE comunica che i consiglieri Pozzo, Martines, Celotti, Moretuzzo e Liguori hanno aggiunto la firma sull'Ordine del giorno n. 18, il consigliere Putto ha chiesto di aggiungere la propria firma all'Ordine del giorno n. 35, il consigliere Ghersinich sugli Ordini del giorno n.ri 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 27, la consigliera Spagnolo sugli Ordini del giorno n.ri 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 27 e 32, il consigliere Di Bert ai n.ri 5, 6, 37, 29, 18, il consigliere Bernardis ha chiesto di

aggiungere la propria firma all'Ordine del giorno n. 32, il consigliere Bordin sugli Ordini del giorno n.ri 7, 3, 10, 11, 27, 5 e 15, il consigliere Maurmair sugli Ordini del giorno n.ri 13 e 15, i consiglieri Honsell e Cabibbo sull'Ordine del giorno n. 32, i consiglieri Treleani e Novelli sull'Ordine del giorno n. 3; dà quindi la parola all'assessore Zilli per esprimere la posizione della giunta.

L'assessore ZILLI dà un parere contrario sugli Ordini del giorno n. ri 1, 2, 20, 23, 24 e 25; parere favorevole sugli Ordini del Giorno n. ri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40.

Dichiara che la Giunta è disponibile ad accogliere altri Ordini del giorno, purché vengano modificati e in particolare:

sull'Ordine del giorno n. 9 chiede di sopprimere nel dispositivo i punti n. 1 e n. 3”;

sull'Ordine del giorno n. 12 chiede che nel dispositivo dopo le parole “a valutare” vengano aggiunte le seguenti parole: “per il futuro”;

sull'Ordine del giorno n. 19 chiede che nel dispositivo le parole: “ad avviare una interlocuzione” vengano sostituite con le seguenti parole: “a proseguire nell’interlocuzione già avviata”;

sull'Ordine del giorno n. 21 chiede che nel dispositivo le parole “ad individuare” vengano sostituite con le parole: “a valutare” e le parole “e a individuare le” vengano sostituite con le parole “e a valutare l’individuazione delle”;

sull'Ordine del giorno n. 22 chiede che nel dispositivo le parole “a prevedere nella prossima Legge di Stabilità,” vengano sostituite con le parole “a valutare la possibilità, tenuto conto degli incentivi presenti e delle disponibilità di bilancio, di”;

sull'Ordine del giorno n. 26 chiede di sostituire nel dispositivo nel primo punto le parole: “di dotare” con le seguenti parole: “A valutare la possibilità di dotare”;

sull'Ordine del giorno n. 31 chiede di sopprimere il terzo capoverso delle premesse e di sostituire il dispositivo nel seguente modo: “A valutare la possibilità di intervenire con lo Stato per ottenere le rassicurazioni necessarie e opportune e comunque a garantire la misura di cui all’articolo 19 della LR 1/2016, nel 2024, in base alle disponibilità di bilancio”;

sull'Ordine del giorno n. 38 chiede di sopprimere il sesto capoverso delle premesse e di sostituire il dispositivo nel seguente modo: “A continuare a finanziare, in base alle disponibilità di bilancio le misure a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2024”;

sull'Ordine del giorno n. 41 chiede di sostituire nel dispositivo le parole: “ad aumentare” con le seguenti parole: “A valutare di aumentare”;

Tutti i firmatari dichiarano di accettare le modifiche testé proposte dall'assessore Zilli e, pertanto, gli Ordini del giorno n. ri 9, 12, 19, 21, 22, 26, 31, 33, 38 e 41 devono considerarsi accolti.

Si passa, quindi, a porre in votazione gli Ordini del Giorno non accolti dalla Giunta.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, l'Ordine del Giorno n. 1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2057: favorevoli 18, contrari 25*).

L'Ordine del Giorno n. 2, posto in votazione, non viene approvato.

Gli Ordini del Giorno n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono stati accolti.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, dal capogruppo Moretuzzo, l'Ordine del Giorno n. 20, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2059: favorevoli 19, contrari 26*).

Gli Ordini del Giorno n. 21 e 22 sono stati accolti

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, l'Ordine del Giorno n. 23, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2060: favorevoli 19, contrari 26*).

L'Ordine del Giorno n. 24, posto in votazione, non viene approvato.

Dopo alcune precisazioni dell'assessore SCOCCIMARRO, la consigliera PELLEGRINO ritira l'Ordine del Giorno n. 25.

Gli Ordini del Giorno n. ri 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 sono stati accolti.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che la Giunta regionale ha presentato la seguente proposta di coordinamento generale:

GIUNTA REGIONALE

A) della corretta allocazione delle poste finanziarie in relazione alle classificazioni per Missione, Programma e Titolo e per Titolo e Tipologia;

B) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. i. (Fondo di riserva);

C) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi);

D) delle Tabelle allegate agli articoli da 1 a 12 con riguardo anche alla descrizione di ciascuna previsione finanziaria;

E) dell'indicazione, per l'articolo 12, dell'importo complessivo dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, con riferimento alla TABELLA M;

F) delle previsioni del bilancio di cassa a seguito delle variazioni delle poste finanziarie introdotte nel bilancio;

G) dell'allegato di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni.

Poiché nessuno chiede di intervenire, tale proposta di coordinamento generale, posta in votazione, viene approvata.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (che annuncia un proprio voto contrario), PELLEGRINO (che annuncia un proprio voto contrario) CAPOZZI ((che annuncia un proprio voto contrario), MORETUZZO (che annuncia un voto contrario del Gruppo Patto per l'Autonomia), CARLI (che annuncia un voto contrario del Gruppo PD), BASSO (che annuncia un voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia), DI BERT (che annuncia un voto favorevole della

maggioranza) e, infine, l'assessore ZILLI che svolge un proprio intervento a conclusione dei lavori sul provvedimento finanziario.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 8 "Misure finanziarie multisettoriali", che viene approvato (*votazione n. 2064: favorevoli 26, contrari 19*).

A questo punto, il PRESIDENTE, al fine di consentire l'allestimento delle cabine elettorali, decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 18.27

La seduta riprende alle ore 18.30

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, motivandone le ragioni, e non riscontrando contrarietà, comunica che si anticipa ora l'esame del **punto n. 3 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Votazioni per la designazione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio sindacale della società FVG Energia Spa.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora alla votazione per la designazione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio sindacale della società FVG Energia Spa; informa che le candidature pervenute, sulle quali in data odierna la giunta per le nomine ha espresso parere positivo, sono le seguenti: DE LUCA Valentina (effettivo), presentata dal consigliere Mazzolini, SORESI Leonardo (effettivo), presentato dal consigliere Carli, MALNIS Fabio (effettivo), presentato dal consigliere Cabibbo, FABRIS Alessandra (supplente), presentata dal consigliere Polesello, CRISMANI Cristiana (supplente), presentata dal consigliere Giacomelli e VIDONI Daniele (SUPPLENTE), presentato dal consigliere Moretti; comunica che si procederà a due votazioni distinte con separata scheda, prima per i componenti effettivi e poi per i componenti supplenti, avvisa, poi, che l'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento e che ai sensi del comma 3 bis del citato articolo, il voto per i tre componenti effettivi sarà limitato a due preferenze; in caso di parità si procederà al ballottaggio e in caso di ulteriore parità verrà eletto il più anziano dei due candidati; informa ancora che il voto per i due componenti supplenti è limitato ad una preferenza e che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, saranno ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del Regolamento interno.

Ricorda, infine, che della procedura di nomina e dell'esito della votazione verrà dato atto in un'apposita deliberazione consiliare, come stabilito dall'articolo 156, comma 1, del Regolamento interno.

Il PRESIDENTE indice, pertanto, la votazione per la designazione dei tre componenti effettivi e invita il consigliere segretario POLESELLO a procedere all'appello in ordine alfabetico.

Espletate le formalità di rito, comunica il risultato della votazione:

Votanti	45
Schede bianche	0
Schede nulle	1

Hanno ottenuto voti:

De Luca Valentina	26
Malnis Fabio	26
Soresi Leonardo	18

Il PRESIDENTE proclama, quindi, eletti i signori De Luca Valentina e Malnis Fabio.

Si passa, ora, alla votazione per la designazione dei due componenti supplenti del Collegio sindacale della società FVG Energia Spa.

Il PRESIDENTE comunica che l'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento e che il voto per i due componenti supplenti è limitato ad una preferenza e che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, saranno ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del Regolamento interno.

Ricorda, infine, che della procedura di nomina e dell'esito della votazione verrà dato atto in un'apposita deliberazione consiliare, come stabilito dall'articolo 156, comma 1, del Regolamento interno.

Il PRESIDENTE indice, pertanto, la votazione per la designazione dei due componenti supplenti e invita il consigliere segretario POLESELLO a procedere all'appello in ordine alfabetico.

Espletate le formalità di rito, comunica il risultato della votazione:

Votanti	44
Schede bianche	0
Schede nulle	1

Hanno ottenuto voti:

Crismani Cristiana	26
Vidoni Daniele	17
Fabris Alessandra	0

Il PRESIDENTE proclama, quindi, eletti i signori Crismani Cristiana e Vidoni Daniele.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, informa che gli argomenti che non sono stati trattati nella seduta odierna saranno calendarizzati dalla Conferenza dei Capigruppo, mentre le IRI verranno evase per iscritto; comunica quindi che il Consiglio sarà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 19.50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO